Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 maggio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 *gennaio* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 171

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana, in relazione a proposta avanzata in base all'art. 1 della legge 11 maggio 1970, n. 290:

MEDAGLIA D'ORO

MARCHISIO Pietro, capitano f. s.p.e., nato l'8 luglio 1909 a Chiusa Pesio (Cuneo). — Capitano degli alpini in Jugoslavia, affrontava con immediata e risoluta determinazione antinazista la difficile situazione ambientale e politico-militare conseguita all'armistizio dell'8 settembre 1943, distinguendosi subito, e durante i primi quattro mesi di durissima lotta del Suo reparto, per non comune ardimento e superiori doti di comando. Comandante volontario di Brigata partigiana italiana, nel corso di un successivo tragico ciclo operativo, affrontato in condizioni disperate per perdite subite, fame, freddo e imperversare del tifo, con l'esempio e l'ascendente personali manteneva saldi la coesione degli animi e lo spirito combattivo della Sua unità, che conduceva valorosamente in cruente azioni. Durante la violenta offensiva tedesca, colpito da grave morbo, rifiutava di lasciare il comando onde affrontare situazioni gravissime, superando ogni giorno i limiti del dovere per condividere la sorte dei Suoi soldati, cui fu esempio sovrumano di fermezza nel travaglio della lotta e di eccezionale statura morale nell'angoscia per l'incerto destino. Vinto nella carne martoriata, ma invitto nello spirito, trascinandosi in uno sforzo ultimo di suprema dedizione, trasse in salvo, combattendo, i resti della Sua Brigata, solo allora, al fine stremato, soggiacendo a morte gloriosissima sul campo. Esempio luminoso di combattente e di eccelse virtù di comandante. — Montenegro Sangiaccato Bosnia, 9 settembre 1943-25 aprile 1944.

La concessione della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » del capitano f. s.p.e., divisione « Taurinense », MARCHISIO Pietro fu Luigi, da Chiusa Pesio (Cuneo) di cui al decreto 15 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1947, registro n. 11 Esercito, foglio n. 89 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1947 disp. 18ª, pag. 1727, viene revocata in quanto:

la medaglia d'oro, abbracciando il ciclo operativo dal 9 settembre 1943 al decesso dell'ufficiale, assorbe la precedente concessione sia come limite di tempo sia per i fatti contemplati;

la medaglia d'argento, invece, conclude con l'indicazione del giorno d'inizio della vicenda finale della 2ª brigata.

(6083)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. **1420**.

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera e), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per la revisione delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, istitutivo dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè con le norme introdotte dal presente decreto.

Art. 2.

I contributi base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro nella misura stabilita dalla tabella *F* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è stabilito nella misura del 14,70 per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti provvedimenti.

Le aliquote di cui al precedente comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 315.000, corrispondenti alla penultima classe della tabella *F* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, maggiorato del 5 per cento, mentre sulla eventuale eccedenza di retribuzione giornaliera si applica un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento.

I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori nella misura prevista dal successivo art. 3.

La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonchè le festività nazionali godute.

Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indicate nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali inferiori ai 6 giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potrà essere stabilita una durata contrattuale convenzionale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di cui al secondo comma del presente articolo potranno essere proporzionalmente modificate, in diminuzione od in aumento, nei limiti della aliquota contributiva vigente per l'assicurazione generale obbligatoria, al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione.

Art. 3.

I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono.

Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.

Art. 4.

Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può stabilire, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potrà essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini della applicazione dei contributi assicurativi.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potranno essere indicati corsi superiori di istruzione artistica e tecnica, equiparabili ai corsi di istruzione universitaria, riscattabili secondo le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonchè per la prosecuzione volontaria sono così ridotti:

1) per la pensione di vecchiaia: devono risultare versati o accreditati almeno 900 contributi giornalieri;

2) per la pensione d'invalidità: devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2);

4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla pensione al compimento del 45° anno di età per gli uomini e del 40° di età per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale della assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino.

Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'età per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidità.

Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento, almeno 300 contributi giornalieri.

Art. 7.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito contributivo indicato al primo comma, lettera *b*), dello stesso articolo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno 180 contributi giornalieri.

Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il requisito contributivo previsto dal comma precedente è ridotto a 60 contributi giornalieri.

Art. 8.

Gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione d'invalidità specifica alle seguenti condizioni:

a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;

b) abbiano perduto la capacità di guadagno, nell'esercizio dell'attività professionale abituale e prevalente, per infermità o difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;

c) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

d) possano far valere almeno 900 contributi giornalieri versati o accreditati; dei quali almeno 180 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;

e) i contributi di cui al precedente punto *d*) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.

Per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il requisito contributivo complessivo indicato alla lettera *d*) del precedente comma è ridotto a 300 contributi giornalieri e quello richiesto nel triennio precedente la data di presentazione della domanda a 60 contributi giornalieri.

I requisiti contributivi minimi di cui ai precedenti commi debbono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidità specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera *b*)

del primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati. In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 9.

I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianità privilegiata alle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;

b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 il periodo assicurativo di cui alla lettera *a*) del precedente comma è ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800 di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le condizioni contributive ridotte previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per il conseguimento del diritto alle prestazioni o per l'ammissione alla prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre categorie di lavoratori, assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per le quali possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei precitati articoli.

Art. 11.

Agli effetti del diritto alle prestazioni gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità assicurativa.

Art. 12.

L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.

La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1957 ed il 1° gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.

Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.

Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell'allegata tabella *A*.

Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1° gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella *B*, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.

Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella *F*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento.

A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati, di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.

Ad ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.

Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26ª classe della tabella *F* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo, dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.

L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti semprechè siano dovuti, nè superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva.

Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.

Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento.

Art. 13.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la facoltà di costituire la rendita vitalizia prevista dall'articolo medesimo è concessa ai soli lavoratori anche per le omissioni contributive verificatesi nei confronti:

a) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto collettivo 26 settembre 1932;

b) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre 1933.

Art. 14.

Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni e della misura di esse e nei limiti del valore massimo dei contributi base vigenti, per analoghi periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria, sono considerati validi le marche ed i contributi assicurativi versati:

a) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto collettivo 26 settembre 1932;

b) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre 1933;

c) alla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al contratto collettivo 28 agosto 1934;

d) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in base alle particolari tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell'ente medesimo a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 15.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono conferite all'ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonchè dei libri contabili e altri documenti di lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le imprese del pubblico esercizio e gli alberghi non potranno far agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, costituiti in società semplice o di fatto che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dalla legge predetta.

Art. 16.

I rapporti intercorrenti tra l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai fini della liquidazione delle prestazioni spettanti a coloro che possono far valere contributi presso ambedue gli enti, ovvero ai loro superstiti, sono disciplinati come segue:

la domanda di pensione può essere presentata all'uno o all'altro degli enti predetti e dà diritto alla liquidazione di una sola prestazione previa totalizzazione dei contributi versati ed accreditati presso i due enti;

la competenza a decidere la domanda di pensione è attribuita a quello dei due enti presso il quale l'assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuno dei due enti. La competenza a decidere la domanda di pensione è comunque attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo qualora l'assicurato possa far valere presso l'ente medesimo i requisiti prescritti per il diritto alla prestazione richiesta.

Quando la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo i contributi versati nonchè quelli accreditati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento.

Qualora la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo trasferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi versati ed accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente medesimo secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in vigore nei periodi cui i contributi stessi si riferiscono con la maggiorazione degli interessi composti calcolati nella misura di cui al precedente comma.

La competenza a decidere le domande dirette ad ottenere le prestazioni previste dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma secondo, del presente decreto è attribuita esclusivamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Ai fini della determinazione dei requisiti contributivi occorrenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni e della relativa misura, i contributi settimanali trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi giornalieri moltiplicandoli per 6, mentre i contributi giornalieri da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi settimanali dividendoli per 6.

L'onere differenziale tra l'importo dei contributi acquisiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e quello dei contributi da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale è assunto a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 17.

Gli assicurati che facciano valere contributi effettivamente versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo possono essere autorizzati a proseguire volontariamente una sola delle anzidette assicurazioni a condizione che si sia verificata la cessazione o la interruzione dell'obbligo assicurativo presso entrambi gli enti.

A tal fine l'assicurato può presentare domanda di autorizzazione a contribuire volontariamente all'uno o all'altro ente.

Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti presso ambedue gli enti la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita sempre all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti soltanto presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita a tale istituto.

I requisiti contributivi occorrenti per l'ammissione ai versamenti volontari possono essere perfezionati anche mediante la totalizzazione virtuale dei contributi effettivamente versati presso i due enti. In tal caso la competenza a rilasciare l'autorizzazione è attribuita all'ente presso il quale l'assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista in materia presso ciascuno dei due enti. Se presso i due enti risulti la medesima contribuzione la competenza è demandata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 18.

Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

Per i titolari di pensione di vecchiaia a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1º maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retributiva alle dipendenze di terzi sino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, il termine per la presentazione della domanda di opzione prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge medesima è riaperto per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, la condizione dell'ininterrotta attività lavorativa, prevista dal primo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si intende perfezionata quando siano state effettuate almeno 60 giornate lavorative annue.

Art. 19.

Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidate con il sistema di calcolo previsto dal precedente art. 12 con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 20.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 105. — CARUSO

TABELLA A

INDICE COMPLESSIVO DEL COSTO DELLA VITA

Anni	Media annua
1957	101,64
1958	105,53
1959	105,10
1960	107,75
1961	110,55
1962	116,92
1963	127,08
1964	136,15
1965	142,58
1966	146,33
1967	149,49
1968	151,94
1969	157,02

TABELLA B

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PENSIONABILE

Importo del contributo giornaliero	Retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente	Importo del contributo giornaliero	Retribuzione giornaliera corrispondente
1,35	835	21,50	19.590
1,65	1.370	23,00	20.990
2,15	1.885	24,65	22.385
2,50	2.310	26,30	23.785
3,00	2.725	28,00	25.260
3,50	3.215	29,65	26.810
4,15	3.800	31,35	28.360
4,85	4.410	33,00	29.915
5,50	5.020	34,65	31.475
6,15	5.620	36,35	33.025
6,85	6.270	38,00	34.575
7,50	6.985	39,65	36.135
8,50	7.700	41,50	37.695
9,15	8.400	43,35	39.245
10,00	9.100	46,75	42.510
10,85	9.800	52,25	47.500
11,50	10.500	68,75	62.500
12,35	11.200	96,25	87.500
13,00	11.940	123,75	112.500
14,00	12.765	151,25	137.500
15,00	13.685	178,75	162.500
16,15	14.695	206,25	187.500
17,30	15.745	247,50	225.000
18,50	16.875	302,50	275.000
20,00	18.185	357,50	315.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **169**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Ing. Luciano Toso-Montanari », con sede in Bologna.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Ing. Luciano Toso-Montanari », con sede presso l'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 27 settembre 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969 e 11 luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 1, con il quale gli utili della lotteria di « Merano » svoltasi a Merano il 27 settembre 1970, sono stati devoluti per il 77,85106 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 27 settembre 1970, sono devoluti per il 19,65129 per cento ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Porretta Terme (Bologna) — Casa di Riposo « Villa Teresa »	0,09250
2. Orvieto (Terni) — Istituto Storico Artistico Orvietano	0,15418
3. Bassano Romano (Viterbo) — Casa di Riposo « Giuseppe Altobelli »	0,09250
4. Roma — Unione Nazionale Veterani Sportivi « Silla del Sole »	0,06167
5. Roma — Parrocchia S. Angela Merici Per le opere assistenziali	0,06167
6. Avezzano (L'Aquila) — Scuola Materna Marsicana	0,09250
7. Bagnoli Irpino (Avellino) — Asilo Infantile Comunale	0,10792
8. Avellino — Centro Italiano Femminile - Per la Scuola Materna « G. Ciccotti » di Roccabascerana	0,06167
9. Avellino — Centro Italiano Femminile Per la Scuola Materna « M. SS. di Montevergine » in contrada Bagnoli n. 57	0,06167
10. Avellino — Scuola Materna « SS. Rosario »	0,09250
11. Forino (Avellino), frazione Petruro — Parrocchia San Felicissimo Per le opere assistenziali	0,09250

	%
12. Pietrapertosa (Potenza) — Scuola Materna « Rosa De Canio »	0,09250
13. Garaguso (Matera) — Scuola Materna « Raffaello delle Nocche »	0,09250
14. Cetraro (Cosenza), frazione S. Angelo — Parrocchia San Michele Arcangelo Per la Scuola Materna	0,09250
15. Pozzallo (Ragusa) — Scuola Materna « San Francesco di Paola »	0,07709
16. Roma — C.R.A.L. Ministero Difesa Aeronautica Militare	0,61670
17. Sedico (Belluno) — Asilo Infantile « G. Conz »	0,09250
18. Fermo (Ascoli Piceno) — Polisportiva « Firmum Libertas »	0,07709
19. Roma — Associazione Italo-Svizzera di Cultura	0,15418
20. Ancona — Unione Cattolica Infermieri Presidenza Regionale	0,07709
21. Siracusa Circolo Popolare di Cultura	0,07709
22. San Michele di Ganzaria (Catania) — Parrocchia San Michele Arcangelo Per le opere assistenziali	0,07709
23. Catania — Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice e S. Domenico Savio Per le opere assistenziali	0,07709
24. Catania — Basilica Cattedrale di Santa Agata Per le opere assistenziali	0,07709
25. Catania — Parrocchia San Cristofaro Per le opere assistenziali	0,07709
26. Catania Cibali — Parrocchia Divina Maternità della Beata Vergine - Per le opere assistenziali	0,07709
27. Catania — Parrocchia San Euplio Per le opere assistenziali	0,07709
28. Roma — C.R.O.S.E.S. Centro di Ricerca e di Orientamento sullo sviluppo Economico e Sociale	0,15418
29. Mineo (Catania) — Parrocchia Santa Agrippina Per le opere assistenziali	0,07709
30. Mineo (Catania) — Parrocchia San Pietro Per le opere assistenziali	0,07709
31. Misterbianco (Catania) — Parrocchia San Nicolò Per le opere assistenziali	0,07709
32. Paternò (Catania) — Parrocchia S. Maria dell'Alto Per le opere assistenziali	0,07709
33. Giarre (Catania) — Parrocchia S. Maria della Strada Per le opere assistenziali	0,07709
34. Castel Focognano (Arezzo), frazione Rassina — Unione Polisportiva « Rassina »	0,07709
35. Valmontone (Roma) — Casa Immacolata Figlie della Carità	0,12334
36. Montalto Uffugo (Cosenza), frazione Bivio Acri — Scuola Materna « Cuore Immacolato di Maria »	0,09250
37. Napoli — Associazione Amici del Quotidiano Cattolico per il Mezzogiorno d'Italia	0,15418
38. Chieti — Parrocchia Sant'Anna Per le opere assistenziali	0,07709
39. Trani — Parrochia « SS. Angeli Custodi » Per le opere assistenziali	0,10792
40. Putignano (Bari) — Istituto Casa del Fanciullo	0,12334
41. Manfredonia (Foggia), frazione Siponto — Casa Scalabriniana per i Figli di Emigrati	0,07709
42. Montemonaco (Ascoli Piceno), frazione Altino — Parrocchia S. Andrea Apostolo Per le opere assistenziali	0,07709
43. Roma — Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza	0,15418
44. Alessandria del Carretto (Cosenza) — Asilo Infantile « San Vincenzo Ferreri »	0,09250
45. Aprigliano (Cosenza), località Corte — Parrocchia del SS. Rosario e San Lorenzo Per le opere assistenziali	0,12334
46. Ardore Marina (Reggio Calabria) — Scuola Materna « Maria Ausiliatrice »	0,06167
47. Bisignano (Cosenza) — Parrocchia San Tommaso Apostolo Per le opere assistenziali	0,09250
48. Bonifati (Cosenza), frazione Cirimarco — Asilo Infantile « Immacolata »	0,15418
49. Cariati (Cosenza) — Parrocchia Chiesa Cattedrale « San Michele Arcangelo » Per le opere assistenziali	0,09250
50. Cerisano (Cosenza) — Parrocchia San Lorenzo Martire Per le opere assistenziali	0,18501
51. Cervicati (Cosenza) — Asilo Infantile « San Nicola »	0,09250
52. Condofuri (Reggio Calabria), frazione Gallicianò — Scuola Materna Parrocchiale « San Giovanni Battista »	0,06167
53. Condofuri (Reggio Calabria), località Nivilli — Scuola Materna « S. Agnese »	0,06167
54. Condofuri (Reggio Calabria), frazione Lapsé — Scuola Materna « San Domenico »	0,06167
55. Condofuri (Reggio Calabria), località Carcara — Scuola Materna « S. Teresina »	0,06167
56. Cosenza — Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Sede Provinciale	0,15418
57. Cosenza — Associazione Nazionale Profughi d'Africa Sezione Provinciale	0,09250
58. Cosenza — Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Sede Provinciale	0,06167
59. Cosenza — Centro Italiano Femminile « C.I.F. » .	0,61670
60. Cosenza — Chiesa San Domenico Per le opere assistenziali	0,30835
61. Cosenza — Istituto Storico Cosentino	0,09250
62. Cosenza — Scuola Materna Santa Bernardetta	0,09250
63. Cosenza — Unione Provinciale Cooperative e Mutue . .	0,30835
64. Dipignano (Cosenza) — Circolo Culturale Ricreativo	0,09250
65. Filandari (Catanzaro) — Parrocchia Santa Maria Vergine - Per le opere assistenziali . .	0,09250
66. Maida (Catanzaro) — Parrocchia Arcipretale S. Maria Cattolica Per l'Associazione Uomini Cattolici	0,15418
67. Maierato (Catanzaro) — Fondazione « Agostino Marcello »	0,15418
68. Reggio Calabria, frazione Gallico — Asilo Infantile « Landi Calogero »	0,09250
69. Reggio Calabria, frazione Gallico — Piccola Opera di Papa Giovanni	0,09250

	%
70. Aprigliano (Cosenza), frazione Vico — Chiesa Parrocchiale S. Maria delle Grazie Per le opere assistenziali	0,12334
71. Arezzo — Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Sezione Provinciale	0,07709
72. Falmenta (Novara) — Parrocchia San Lorenzo Martire Per l'Asilo Infantile	0,07709
73. Firenze — Istituto dell'Adorazione Perpetua	0,07709
74. Firenze — Istituto « La Fantina »	0,07709
75. Firenze, frazione Castello — Istituto « San Carlo » delle Suore Stigmatine	0,07709
76. Gravina di Puglia (Bari) — Parrocchia Madonna delle Grazie Per le opere assistenziali	0,07709
77. Grumo Appula (Bari) — Asilo Infantile « Principe di Napoli »	0,07709
78. Iolanda di Savoia (Ferrara), frazione Gherardi — Parrocchia San Giovanni Bosco Per le opere assistenziali	0,07709
79. Migliarino (Ferrara), località Gallumara — Parrocchia S. Antonio di Padova Per le opere assistenziali	0,07709
80. Milano — Fondazione di Culto « Scuola Beato Angelico »	0,07709
81. Roma — Centro Studi « Gabriel »	0,07709
82. Roma — Istituto Oblate del Divino Amore	0,07709
83. Roma — Movimento Lavoratori di Azione Cattolica	0,07709
84. Roma — Movimento Studenti di Azione Cattolica	0,07709
85. Roma — Società Sportiva « Super Eur »	0,07709
86. San Pellegrino Terme (Bergamo) — Associazione Musicale	0,07709
87. Messina — Società « Messina Rugby Clan »	0,15418
88. Barletta (Bari) — Scuola Materna « Maria Immacolata »	0,15418
89. Borgo Valsugana (Trento) — Orfanotrofio Romani Sette Smid	0,30835
90. Feltre (Belluno), frazione Farra — Colonia « Clodiensis Stella Maris »	0,30835
91. Foligno (Perugia) — Parrocchia San Feliciano Per le opere assistenziali	0,07709
92. Fontignano (Perugia) — Parrocchia San Leonardo Per l'Asilo Infantile	0,07709
93. Gorgo al Monticano (Treviso), frazione Cavalier — Parrocchia San Daniele Profeta Per le opere assistenziali	0,08634
94. Laino Borgo (Cosenza) — Arcipretura Curata di Santo Spirito Per le opere assistenziali	0,06167
95. Mentana (Roma), frazione Tor Lupara — Parrocchia Gesù Maestro Per le opere assistenzali .	0,07709
96. Milano — Unione Volontari per l'Infanzia e l'Adolescenza Italiana	0,15418
97. Napoli — Chiesa S. Maria della Mercede Per le opere assistenziali	0,30835
98. Piazza (Pistoia) — Parrocchia San Michele Arcangelo Per le opere assistenziali	0,15418
99. Pinzano al Tagliamento (Pordenone) — Parrocchia San Martino Opere assistenziali	0,15418
100. Reggio Calabria — Parrocchia San Francesco d'Assisi Per le opere assistenziali	0,07709
101. Roma — Istituto Ricerche Applicate Documentazione e Studi (I.R.A.D.E.S.)	0,61670
102. Roma — Associazione Culturale « Nuova Europa »	0,15418
103. Scanno (L'Aquila) — Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo	0,15418
104. Torgiano (Perugia) — Scuola Materna San Bartolomeo	0,07709
105. Torreglia (Padova), frazione Luvigliano — Parrocchia S. Martino Vescovo Per le opere assistenziali	0,09250
106. Valfabbrica (Perugia), frazione Casa Castalda — Scuola Materna S. Anna	0,07709
107. Agrigento — Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra	0,15418
108. Agrigento — Associazione Nazionale ex Internati Federazione Provinciale	0,15418
109. Canicattì (Agrigento) — Opera San Vincenzo de' Paoli della Parrocchia Santa Lucia	0,15418
110. Alessandria — Civica Banda Musicale « Giuseppe Verdi »	0,15418
111. Alessandria — Dopolavoro Renato Martorelli	0,30835
112. Asti — Circolo Culturale di Studi Economici Sindacali « G. Brodolini » .	0,92506
113. Catania — Opera Salesiana Sacro Cuore	0,07709
114. Catania — Opera Diocesana di Assistenza	0,92506
115. Catania — Piccole Suore dell'Assunzione - Infermiere dei Poveri	0,07709
116. Tufo (Avellino) — A.R.C.I. - Associazione Ricreativa Culturale Italiana « G. Dorso »	0,24668
117. Vacri (Chieti) — Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,06167
118. Villamagna (Chieti) — Istituto De Piis	0,06167
119. Roma — Scuola Italiana di Scienze Politiche ed Economiche	3,08353
120. Catania — Parrocchia San Biagio in San Domenico Per le opere assistenziali	0,07709
121. San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Parrocchia « Sant'Antonio di Padova » Per le opere assistenziali	0,07709
122. Milano — Yaia-Youth in Advertising International Association .	0,30835
123. Ravenna — Centro Nazionale Sportivo « Libertas » . . .	0,09250

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 2,49765 per cento.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1972

LEONE

COLOMBO — GIOLITTI — PRETI
RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1972
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 108

(6763)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1972.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'evento sismico che il 15 luglio 1971 ha colpito il territorio di alcuni comuni in provincia di Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che l'evento sismico, che nel giorno 15 luglio 1971 ha colpito i comuni di Calestano, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Parma, Polesine Parmense, Sala Baganza, S. Secondo Parmense, Soragna, Sorbolo e Traversetolo ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'evento sismico che il 15 luglio 1971 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Parma:

Calestano, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Parma, Polesine Parmense, Sala Baganza, S. Secondo Parmense, Soragna, Sorbolo, Traversetolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1972
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 355

(6794)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.

Istituzione in Melilla (Marocco spagnolo) di una agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Melilla (Marocco spagnolo);

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Melilla una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Madrid e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio di Melilla.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1972
Registro n. 345, *foglio n.* 119

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Franca (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita l'agenzia consolare di 2ª categoria in Franca (Brasile);

Decreta:

L'Agenzia consolare di 2ª categoria in Franca (Brasile) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1972
Registro n. 345, *foglio n.* 118

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971-72 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1971-72, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »;

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1972 con il quale sono state apportate variazioni agli stati di previsione predetti;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1971, con il quale è stata determinata in L. 190.000.000 la somma dovuta al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno addestrativo 1971-72, ai sensi della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Considerato che per effetto della destinazione specifica del contributo annuale anzidetto occorre, inoltre, iscrivere nel bilancio di previsione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1971-72, le quote non utilizzate dei contributi degli esercizi precedenti concessi ai fini previsti dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15 e, precisamente, le somme di L. 61.185.000 afferente all'esercizio 1969-70 e di L. 24.402.000 afferente all'esercizio 1970-71, per un totale di L. 75.587.000;

Considerato che per effetto della destinazione specifica del contributo della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, si rende necessario iscrivere in bilancio, per potere integralmente ottemperare alla anzidetta disposizione legislativa, la somma di L. 6.100.000 non utilizzata sul predetto contributo iscritto nel bilancio di previsione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, relativo all'esercizio 1970-71;

Considerato che l'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dispone che i proventi delle ammende a carico dei datori di lavoro, per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private siano devolute ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi, per cui si rende necessario iscrivere a tal fine, nel bilancio 1971-72 del « Fondo », la somma di L. 16.073.951, corrispondente all'importo stanziato nel bilancio dell'esercizio 1970-71 in L. 16.407.190 ma non erogato nell'esercizio stesso, al netto della somma di L. 333.239 costituita dal minore importo delle entrate accertate alla data del 30 giugno 1971 rispetto a quella prevista nel bilancio prima citato;

Considerato che gli avanzi di amministrazione delle tre « gestioni » del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, relativi all'esercizio finanziario 1970-1971, sono stati accertati per un importo superiore a quello iscritto nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio 1971-72, per cui si rende necessario l'adeguamento delle previsioni agli accertamenti predetti;

Accertato che l'attuazione del piano addestrativo da svolgersi mediante cantieri di lavoro e di rimboschimento da istituirsi durante l'esercizio 1971-72 comporta un onere superiore a quello previsto in bilancio, mentre le somme stanziate in taluni capitoli di spesa si sono dimostrate di importo esuberante rispetto alle necessità cui erano destinate;

Ritenuto opportuno modificare gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa adeguandoli alle effettive necessità manifestatesi ed agli accertamenti verificatisi;

Considerato — per quanto concerne la gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti — che il minore fabbisogno di fondi necessario alla realizzazione complementare agli apprendisti, consente di ridurre la quota parte del contributo ordinario dello Stato al « Fondo addestramento professionale dei lavoratori », già destinato alla « Gestione » anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione principale » del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente		L. 1.228.007.873

PARTE I — ENTRATE

TITOLO I — *Entrate ordinarie*

Cap. 2. — Quota parte della addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)		» 190.000.000

In diminuzione:

PARTE II — SPESE

TITOLO I — *Spese ordinarie*

Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il finanziamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L. 500.000.000	
Cap. 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	» 900.000.000	
Cap. 8. — Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lettera *b*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	» 2.500.000.000	
		» 3.900.000.000
Totale delle disponibilità		L. 5.318.007.873

In aumento:

PARTE II — SPESE

TITOLO I — *Spese ordinarie*

Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L. 5.000.000.000
Cap. 5. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) (L. 190.000.000 + L. 75.587.000)	» 265.587.000
Cap. 11. — Contributo a favore dell'I.N.A.P.L.I. E.N.A.L.C. I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	» 6.100.000

TITOLO II — *Spese straordinarie*

Cap. 15. — Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	L.	16.407.190
Totale aumento delle spese	L.	5.288.094.190
Cap. 19. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	»	29.913.683
Totale a pareggio	L.	5.318.007.873

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	25.834.783
Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	»	25.834.783

In diminuzione:

PARTE I — ENTRATE

Cap. 1. — Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	L.	2.500.000.000

PARTE II — SPESE

Cap. 1. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	»	2.500.000.000

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati e invalidi civili », per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	103.542.875
Cap. 6. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	»	103.542.875

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 della varietà Xanti Yakà sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il regolamento C.E.E. n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza dell'11 febbraio 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 della varietà Xanti Yakà, sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nella provincia di Lecce;

Decreta:

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 della varietà Xanti Yakà, sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nella provincia di Lecce, vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) Campi Salentina (Lecce), via Stazione, della cooperativa fra tabacchicultori « La Contadina »;

2) Monteroni (Lecce), via Lecce, della S.p.a. « Jonio Tobacco »;

3) Lecce, via Quinto Mario Corrado della S.p.a. T.B.S. Tabacchifici Bentivoglio Salentini;

4) Lecce, via Ussano, 14, del consorzio agrario di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Iscrizione di diciannove varietà di foraggere graminacee nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto

dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 67 in data 9 febbraio 1972, con la quale il Presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di diciannove varietà di foraggere graminacee;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere graminacee le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Loglio perenne « Game »:

Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N. V. Venlo Blerick (Olanda);

2) Loglio perenne « Terpas »:

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. Cebeco Rotterdam (Olanda);

3) Loglio perenne « Argo »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

4) Loglio perenne « Naki »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

5) Loglio d'Italia « X W 22 »:

Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van Der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda);

6) Loglio d'Italia « T.W.S./ L.H.B. »:

Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N. V. - Venlo Blerick (Olanda);

7) Loglio d'Italia « Mowester »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia);

8) Loglio d'Italia « Tur »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

9) Loglio d'Italia « SK-7 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

10) Dactylis « Nika »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

11) Festuca dei prati « Festina »:

Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N. V. - Venlo - Blerick (Olanda);

12) Festuca dei prati « Dina »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

13) Festuca dei prati « SK-6 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

14) Festuca rossa « Rasenrot »:

Responsabile della conservazione in purezza: L. C. Nungesser-Darmstadt (Repubblica federale tedesca);

15) Festuca rossa « Kos »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

16) Fleolo « SK-45 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

17) Fleolo « Para »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

18) Avena altissima « Remus »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia);

19) Avena altissima « SK-5 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia).

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Nuova circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Montpellier (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 2332 del 16 luglio 1970 che stabiliva, tra l'altro, la circoscrizione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Montpellier (Francia);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Montpellier (Francia) è così stabilita: i dipartimenti di Hérault, Aude e Pyrénées orientales.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: MORO

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Pomarance.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con atto 15 settembre 1969, n. 163, il comune di Pomarance (Pisa) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Lustignano-Lagoni Rossi » tratto cimitero Lustignano-guado sul Cornia, dell'estesa di km. 4 + 470;

Visto il voto 18 gennaio 1972, n. 2009/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato in proposito favorevolmente;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica di cui alle premesse (km. 4 + 470) ed inclusa nel novero delle strade del comune di Pomarance (Pisa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6792)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1972.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ed in particolare lo art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed in particolare l'art. 3 del decreto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1972 relativo alla nomina dell'avv. Filippo Lupis a presidente dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1972 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'ente stesso;

Considerata la situazione di grave disagio determinatasi nella funzionalità del consiglio di amministrazione, con pregiudizievoli riflessi sulla gestione dell'Ente e sugli interessi degli iscritti a seguito delle dimissioni rassegnate da cinque rappresentanti degli iscritti medesimi sui sette previsti dal vigente ordinamento;

Considerato altresì che le competenti organizzazioni sindacali, benchè invitate, con telegramma del 29 marzo 1972, a designare, entro dieci giorni da tale data, altri rappresentanti degli iscritti per la sostituzione dei membri dimissionari, non vi hanno provveduto;

Ritenuta la necessità di creare, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, i presupposti per il ripristino di condizioni di serenità e di normalità nella gestione dell'ente sopra menzionato e di provvedere nel frattempo alla amministrazione dell'ente stesso;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è sciolto con effetto dalla data di comunicazione del presente decreto al presidente dell'ente.

A decorrere dalla stessa data, l'avv. Filippo Lupis è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione e con il compito di provvedere, entro centottanta giorni dalla data dell'insediamento, alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni per la designazione del rappresentante del personale nel ricostituendo consiglio di amministrazione.

L'avv. Domenico Azzia è nominato vice commissario straordinario dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6540)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra nazionale dell'ombrello », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra nazionale dell'ombrello », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 17 al 25 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6525)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1972.

Presentazione delle domande di riscatto, ai fini della indennità di buonuscita, dei servizi pre-ruolo resi dal personale del Corpo dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1368, sul riscatto dei servizi civili non di ruolo e militari non di carriera da parte dei dipendenti statali;

Visto l'art. 1 della legge 2 luglio 1971, n. 599, che ha esteso ai vigili del fuoco la possibilità di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, i servizi resi anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali;

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1966, che stabiliva, tra l'altro, l'ammontare dei contributi dovuti per il riscatto dei servizi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riscatto dei servizi pre-ruolo, l'appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve inoltrare apposita domanda alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio e deve essere istruita a cura dell'amministrazione.

Per il personale cessato dal servizio nel periodo dal 6 gennaio 1966 a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di riscatto può essere presentata, entro il predetto termine, anche dai propri superstiti.

Per il personale in servizio al 5 gennaio 1966, si considera, ai fini della determinazione del contributo di riscatto di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1971, n. 599, la retribuzione annua contributiva solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966, purchè gli interessati abbiano presentato o presentino la domanda di riscatto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le domande di riscatto debbono essere fatte pervenire all'E.N.P.A.S., debitamente istruite, entro dodici mesi dalla data della loro presentazione all'amministrazione. Comunque saranno considerate pervenute in tempo utile le domande che giungeranno all'E.N.P.A.S. entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

(6773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Rinfresco »

Con decreto n. 1257 del 30 marzo 1972 la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede in Montecatini Terme, provincia di Pistoia, viale Verdi, 41, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale nazionale denominata « Rinfresco », di cui al decreto ministeriale n. 1127 del 27 ottobre 1970.

Le nuove etichette saranno di colore verde con margine bianco; nella parte centrale, in alto, si leggerà « Acqua Rinfresco » in caratteri bianchi, « Acqua minerale naturale » in caratteri neri e, nella parte inferiore, « Terme di Montecatini S.p.A. » « Montecatini Terme (Pistoia) » in caratteri neri su striscia bianca. Inoltre, nel riquadro destro, in alto, figurerà il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 11 maggio 1970 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pisa, che nell'etichetta autorizzata con decreto ministeriale n. 1127 era riportato nel riquadro centrale. Infine, in fondo allo stesso riquadro destro, verrà indicata la « Concessionaria esclusiva per la vendita dott. A. & M. Giuliani S.p.a., via Palagi, 2, Milano ».

Restano invariati formato, disegno, dimensioni e le altre diciture autorizzate con il decreto ministeriale n. 1127 del 27 ottobre 1970.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate altresì, le altre prescrizioni contenute nel predetto decreto ministeriale n. 1127.

(6456)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Regia »

Con decreto n. 1258 del 30 marzo 1972 la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede in Montecatini Terme, provincia di Pistoia, viale Verdi n. 41, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Regia » di cui al decreto ministeriale n. 1150 del 2 aprile 1971.

Le nuove etichette saranno di colore amaranto con margine bianco; nella parte centrale, in alto, si leggerà « Acqua minerale artificiale » in caratteri bianchi e, nella parte inferiore, « Terme di Montecatini S.p.A. » « Montecatini Terme (Pistoia) » in caratteri neri su striscia bianca. Inoltre, nel riquadro destro, in alto, figurerà il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 11 maggio 1970 dal prof. Daniele Parvis, direttore dello istituto di igiene dell'Università di Pisa, che nell'etichetta autorizzata con decreto ministeriale n. 1150 era riportato nel riquadro centrale. In fondo allo stesso riquadro destro, verrà indicata la « concessione esclusiva per la vendita dott. A. & M. Giuliani S.p.a., via Palagi, 2, Milano ». Infine, nell'angolo superiore sinistro, figureranno le diciture « acqua purgativa solfato-cloruro-carbonato-sodico ».

Restano invariati formato, disegno, dimensioni e le altre diciture autorizzate con il decreto ministeriale n. 1150 del 2 aprile 1971.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano altresì invariate le altre prescrizioni contenute nel predetto decreto ministeriale n. 1150.

(6457)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale degli infermi di Biella ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di centro trasfusionale.

Con decreto n. 900.8/X.90/1885, in data 20 marzo 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale degli infermi di Biella (Vercelli) è autorizzata ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di centro trasfusionale.

(6452)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Busto Arsizio ad istituire un corso per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X/87, in data 12 aprile 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Busto Arsizio (Varese), è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale stesso.

(6453)

Autorizzazione all'amministrazione delle istituzioni riunite di beneficenza di Urbino a modificare il regolamento della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.39/2-1607, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione delle istituzioni riunite di beneficenza della città di Urbino è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici, elevando da 20 a 30 il numero massimo degli allievi da ammettere annualmente ai corsi.

(6454)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 18 ottobre 1971, su proposta del Ministro per l'Interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Vittorio Vaccarella, il 19 ottobre 1970 in Gavi Ligure (Alessandria). — Portatosi coraggiosamente, con l'unico commilitone disponibile, in una località, in cui era stata segnalata la presenza di alcuni pericolosi malviventi e sorpresone uno, lo affrontava animosamente, riuscendo ad immobilizzarlo. Mentre era intento a tradurre in caserma il malfattore, fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte di altri due banditi, sbucati improvvisamente da un vicino vigneto, non esitava, con sereno sprezzo del pericolo, a far fronte all'improvvisa, gravissima minaccia, ma veniva colpito a morte, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di dedizione al dovere e di ardimento.

Medaglie di bronzo

Gallo Giovanni carabiniere, il 18 agosto 1970 in Lucca, frazione Massa Pisana. — Incurante dell'incombente pericolo di deflagrazione, si addentrava, animosamente, in un'abitazione in fiamme, insieme ad un commilitone, per allontanarne dei contenitori di gas, riuscendo ad evitare una sicura esplosione e, successivamente, a domare l'incendio.

Spaziani Luigi carabiniere, il 18 agosto 1970 in Lucca, frazione Massa Pisana. — Incurante dell'incombente pericolo di deflagrazione, si addentrava, animosamente, in un'abitazione in fiamme, insieme ad un commilitone, per allontanarne dei contenitori di gas, riuscendo ad evitare una sicura esplosione e, successivamente, a domare l'incendio.

(6444)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Errata-corrige

Nel dispositivo del « Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1972. Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 7 aprile 1972, dove è scritto: « Il dott. ing. *Carlo* Cossu ..... » leggasi: « Il dott. ing. *Ciro* Cossu ..... ».

(6283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,50	583,50	583,75	583,50	583,60	583,50	583,70	583,50	583,50	583,40
Dollaro canadese	587,40	587,40	587,70	587,40	587,90	587,40	587,50	587,40	587,40	587,30
Franco svizzero	151,085	151,085	151,05	151,085	151,15	151,05	151,11	151,085	151,08	151 —
Corona danese	83,39	83,39	83,46	83,39	83,50	83,39	83,42	83,39	83,39	83,38
Corona norvegese	88,39	88,39	88,46	88,39	88,40	88,40	88,42	88,39	88,39	88,35
Corona svedese	122,30	122,30	122,30	122,30	122 —	122,30	122,33	122,30	122,30	122,30
Fiorino olandese	181,31	181,31	181,30	181,31	181,50	181,30	181,28	181,31	181,31	181,30
Franco belga	13,2555	13,2555	13,2625	13,2555	13,23	13,25	13,2625	13,2555	13,25	13,25
Franco francese	116,12	116,12	116,17	116,12	116,20	116,12	116,14	116,12	116,12	116,10
Lira sterlina	1523,85	1523,85	1524 —	1523,85	1524,75	1523,90	1524,50	1523,85	1523,85	1523,80
Marco germanico	183,48	183,48	183,60	183,48	183,60	183,45	183,50	183,48	183,48	183,45
Scellino austriaco	25,23	25,23	25,24	25,23	25,125	25,23	25,235	25,23	25,23	25,22
Escudo portoghese	21,66	21,66	21,64	21,66	21,65	21,66	21,62	21,66	21,66	21,65
Peseta spagnola	9,045	9,045	9,04	9,045	9 —	9,04	9,0475	9,045	9,04	9 —

Media dei titoli del 3 maggio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
» 5 % (Città di Trieste)	95,725
» 5 % (Beni esteri)	96,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,20
» 5,50 % » » 1968-83	96,45
» 5,50 % » » 1969-84	95 —
» 6 % » » 1970-85	99,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,60
Dollaro canadese	587,45
Franco svizzero	151,097
Corona danese	83,405
Corona norvegese	88,405
Corona svedese	122,315
Fiorino olandese	181,295
Franco belga	13,259
Franco francese	116,13
Lira sterlina	1524,175
Marco germanico	183,49
Scellino austriaco	25,232
Escudo portoghese	21,64
Peseta spagnola	9,046

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

La tabella dei cambi medi dell'11 aprile 1972, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 aprile 1972, è sostituita dalla seguente:

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,625
Dollaro canadese	584,30
Franco svizzero	151,425
Corona danese	83,37
Corona norvegese	88,54
Corona svedese	121,935
Fiorino olandese	181,98
Franco belga	13,245
Franco francese	115,73
Lira sterlina	1521,725
Marco germanico	183,747
Scellino austriaco	25,267
Escudo portoghese	21,607
Peseta spagnola	9,024

(6282)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1972, registro n. 14 Finanze, foglio n. 25, è stato respinto perchè infondato, il ricorso prodotto in data 17 maggio 1969 dal sig. Sarri Carlo avverso il decreto ministeriale n. 6848 del 22 novembre 1968, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 4ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 21.

(6393)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1972, registro n. 13 Finanze, foglio n. 67, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso prodotto in data 24 settembre 1969 dal sig. Accardi Gennaro avverso il decreto ministeriale n. 7238 del 27 novembre 1968, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(6394)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 403/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune escluse quelle presentate in imballaggi metallici ermeticamente chiusi del contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg nonchè le preparazioni in polvere per la fabbricazione dei gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore al 33 %	20,00
	b) in caso di esportazione di altre merci .	25,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	7,30
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune escluse le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore al 33 %	40,00
	b) in caso di esportazione di altre merci	60,00

(6705)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a-2), b), c), d), e) ed f), del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° aprile 1970 al 30 giugno 1970.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1°-4-1970 al 15-4-1970	Dal 16-4-1970 al 30-4-1970	Dal 1°-5-1970 al 15-5-1970	Dal 16-5-1970 al 31-5-1970	Dal 1°-6-1970 al 15-6-1970	Dal 16-6-1970 al 30-6-1970
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:						
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):						
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:						
	05	a. crema di latte . .	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206
	09	b. altri .	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431
	12	III. superiore al 45 %	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. Siero di latte	6.563	6.563	6.563	6.563	6.563	6.563
		II. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	25.313	25.313	25.313	25.313	25.000	25.000

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1°-4-1970 al 15-4-1970	Dal 16-4-1970 al 30-4-1970	Dal 1°-5-1970 al 15-5-1970	Dal 16-5-1970 al 31-5-1970	Dal 1°-6-1970 al 15-6-1970	Dal 16-6-1970 al 30-6-1970
04.02 (*segue*)	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	21.563	21.563	21.563	21.563	21.250	21.250
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:						
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106
	42	2. altri	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431
	50	2. superiore al 45 %	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):						
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	216 per kg (*f*)	216 per kg (*f*)	216 per kg (*f*)	216 per kg (*f*)	213 per kg (*f*)	213 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	216 per kg (*g*)	216 per kg (*g*)	216 per kg (*g*)	216 per kg (*g*)	213 per kg (*g*)	213 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1°-4-1970 al 15-4-1970	Dal 16-4-1970 al 30-4-1970	Dal 1°-5-1970 al 15-5-1970	Dal 16-5-1970 al 31-5-1970	Dal 1°-6-1970 al 15-6-1970	Dal 16-6-1970 al 30-6-1970
04.02 (*segue*)		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi, tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):						
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781
	08	B. altro	122.956	122.956	122.956	122.956	122.956	122.956
4.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:						
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):						
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:						
		1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.:						
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 141,75 u.c.:						
	107	aa. Bergkäse	28.281	28.281	28.281	32.031	33.906	35.781
	111	bb. altri	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	32.031 (*m*)	33.906 (*m*)	35.781 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:						
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	121	alfa. Bergkäse	28.281	28.281	28.281	32.031	33.906	35.781
	124	beta. altri	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	32.031 (*m*)	33.906 (*m*)	35.781 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	127	aa. Bergkäse	28.281	28.281	28.281	32.031	33.906	35.781
	131	bb. altri	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	32.031 (*m*)	33.906 (*m*)	35.781 (*m*)
	134	II. altri	28.281	28.281	28.281	32.031	33.906	35.781
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	56.250 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1°-4-1970 al 15-4-1970	Dal 16-4-1970 al 30-4-1970	Dal 1°-5-1970 al 15-5-1970	Dal 16-5-1970 al 31-5-1970	Dal 1°-6-1970 al 15-6-1970	Dal 16-6-1970 al 30-6-1970
04.04 (*segue*)		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:						
	141	I. Gorgonzola	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
	144	II. altri	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
		D. formaggi fusi:						
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):						
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:						
	157	1. inferiore o uguale al 46 %	36.775	36.775	36.775	36.775	36.775	36.775
	161	2. superiore al 46 %	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556
	164	b. superiore al 36 %	99.556	99.556	99.556	99.556	99.556	99.556
		E. altri:						
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:						
		a. inferiore o uguale al 47 %:						
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	56.250	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	167	2. Pecorino	56.250	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	169	3. altri	56.250	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:						
	171	1. Cheddar, Chester	52.919	52.919	52.181	49.231	49.231	49.231
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):						
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)
	177	bb. superiore al 48 %	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)
		3. altri:						
	179	aa. formaggi e ricotta, freschi	31.863	31.863	31.863	31.863	31.863	31.863
	181	bb. non nominati	31.863	31.863	31.863	31.863	31.863	31.863
		c. superiore al 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:						
	184	1. formaggi e ricotta, freschi	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	186	2. altri	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		II. non nominati:						
		a. grattugiati o in polvere:						
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	56.250	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	190	2. Pecorino . .	56.250	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	191	3. altri . .	56.250	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1°-4-1970 al 15-4-1970	Dal 16-4-1970 al 30-4-1970	Dal 1°-5-1970 al 15-5-1970	Dal 16-5-1970 al 31-5-1970	Dal 1°-6-1970 al 15-6-1970	Dal 16-6-1970 al 30-6-1970
04.04 (*segue*)		b. altri:						
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	81.863	81.863	81.863	81.863	81.863	81.863
	197	2. non nominati	81.863	81.863	81.863	81.863	81.863	81.863
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della Tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle Note esplicative della Tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C — Lire 5.525 (cinquemilacinquecentoventicinque) per il periodo 1°-30 aprile 1970;
Lire 5.343,75 (cinquemilatrecentoquarantatre e 75/100) per il periodo 1°-31 maggio 1970;
Lire 5.125 (cinquemilacentoventicinque) per il periodo 1°-30 giugno 1970.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A — L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B — Lire 5.525 (cinquemilacinquecentoventicinque) per il periodo 1°-30 aprile 1970;
Lire 5.343,75 (cinquemilatrecentoquarantatre e 75/100) per il periodo 1°-31 maggio 1970;
Lire 5.125 (cinquemilacentoventicinque) per il periodo 1°-30 giugno 1970.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

(5064)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del Regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma del Regolamento (CEE) n. 353/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	5,25
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	7,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	15,75
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	15,75
22.	quarti anteriori:	
	— per le esportazioni destinate al Regno Unito	10,00
33.	quarti posteriori (1)	15,75
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	21,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto (1)	21,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	14,00
bb)	quarti anteriori (1)	14,00
cc)	quarti posteriori (1)	14,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	21,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto per le esportazioni a destinazione del Regno Unito e per le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	14,00
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(6323)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 402/72, n. 419/72 e n. 525/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	995,60	433,10
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	995,60	433,10
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	1.250,00	1.250,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	1.250,00	1.250,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.916,25	1.353,75
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	1.916,25	1.353,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	1.681,25	1.681,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	3.270,00	2.707,50
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	3.270,00	2.707,50
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	2.606,25	2.606,25
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	1.250,00	1.250,00

(6232)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario, in provincia di Cagliari e Nuoro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) Il sig. Oscar Rombi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calasetta (Cagliari).

2) il sig. Antonio Maria Falchi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari).

3) Il sig. Silvio Diana è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siamanna-Siapiccia (Cagliari).

4) il sig. Francesco Maccioni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari).

5) Il sig. Salvatore Muntoni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro).

6) il sig. Cristoforo Arcai è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Governatore: CARLI

(6673)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti; come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abate Vincenzo	Aversa 20 settembre 1931	si						
2. Abelli Giovanni	Casalvolone 5 agosto 1929	si					si	
3. Abrescia Nicola	Altamura 1° gennaio 1918						si	
4. Accetta Giovanni	Trappeto 3 novembre 1925							si
5. Accigliaro Giuseppe	Gallo Grinzane d'Alba 7 aprile 1922	si						
6. Accinelli Giuseppe	Finale Ligure 7 novembre 1933	si					si	
7. Acerboni Francesco	Milano 26 aprile 1931	si						
8. Adinolfi Giovanni	Marcianise 18 marzo 1931						si	
9. Agostinelli Jago	Ancona 28 maggio 1920	si					si	
10. Aguzzoli Romano	Reggio Emilia 5 gennaio 1936	si						
11. Albano Salvatore	Aquila 19 febbraio 1932	si						si
12. Albano Vito	Fasano di Brindisi 1° gennaio 1925					si		
13. Albertazzi Efrem	Ferrara 19 aprile 1931							si
14. Alessandri Sandro	Imperia 14 maggio 1924					si	si	
15. Alicino Riccardo	Milano 28 novembre 1925					si	si	
16. Alterocca Dante	Terni 28 settembre 1923	si						
17. Aluigi Alfio	Coriano 18 luglio 1932						si	
18. Anastasi Michele	Trapani 27 settembre 1921	si						
19. Andreassi Sergio	Roma 3 aprile 1928	si						
20. Andria Marcello	Cagliari 25 novembre 1928	si						
21. Angeli Giulio	Perugia 15 agosto 1928					si		
22. Angelucci Carlo Alberto	Cannara 15 febbraio 1929	si						
23. Anselmi Guglielmo	Roma 13 marzo 1914	si						
24. Antinoro Angelo	Ribera 3 febbraio 1926	si						
25. Antonon Alberto	S. Agostino 15 ottobre 1922							si
26. Antonello Lauro	Treviso 17 novembre 1927	si						
27. Anzalone Giovanni	S. Cataldo 30 settembre 1930							si
28. Aondio Filippo	Morbegno 27 novembre 1922	si					si	
29. Aquilina Francesco	Roma 22 dicembre 1935	si						
30. Archilei Tommaso	Spoleto 22 agosto 1921						si	si
31. Arcidiacono Salvatore	Caltanissetta 30 ottobre 1920						si	
32. Ardillo Luigi	Valenzano - 8 gennaio 1930	si		si				
33. Arenghi Amedeo	Enna 3 maggio 1927						si	si
34. Arezzi Boza Ettore	Santiago del Cile 17 ottobre 1934	si						
35. Arrigoni Enrico	Bozzolo 12 ottobre 1926	si						
36. Astengo Giacomo	Savona 21 maggio 1921							si
37. Atlante Giuseppe	Bari 4 giugno 1929						si	
38. Auditore Francesco	Noto 12 ottobre 1927							si
39. Augusti Antonello	Città di Castello 15 maggio 1930						si	si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
40. Avanzini Sergio	Busto Arsizio 19 maggio 1926					si		
41. Azzarone Mario	Monte S. Angelo 2 luglio 1920							si
42. Bacchi Roberto	Merano 30 ottobre 1929	si						
43. Bailo Pietro	Ambivere 9 aprile 1920					si		
44. Baisi Faliero	Gavorrano 31 luglio 1929					si		
45. Balassi Gian Piero	Lesa 24 maggio 1917			si				
46. Balestri Francesco	Pisa 7 luglio 1914						si	
47. Ballarè Gianfranco	Novara 17 settembre 1922	si						
48. Balossi Sergio	Chiavari 16 febbraio 1926							si
49. Balucani Marcello	Perugia 31 marzo 1931						si	
50. Baratta Antonio	Langhirano 26 ottobre 1932	si						
51. Barbanti Alessandro	Scandiano 29 marzo 1927							si
52. Baricalla Aldo	Bahia Blanca (Argentina) 14 aprile 1919					si		
53. Barone Salvatore	Adrano 8 giugno 1932	si						
54. Bartelli Pier Vincenzo	Firenze 28 aprile 1929						si	
55. Bartolini Renzo	Pisa 7 gennaio 1927	si						si
56. Bartolomei Giuseppe	Padova 21 luglio 1913			si				
57. Battaglia Giovanni	Città della Pieve 14 giugno 1929					si		
58. Battarino Pietro	Potenza 21 marzo 1923			si				
59. Begnis Silvano	S. Martino de Calvi 19 febbraio 1932							si
60. Belgeri Roberto	Milano 23 luglio 1933	si						
61. Belfiore Francesco	Catania 21 maggio 1928							si
62. Bella Ugo	Varazze 12 settembre 1925					si		
63. Bellicini Giacomo	Bienno 15 novembre 1929	si						
64. Bellinvia Giacomo	Messina 18 maggio 1914							si
65. Bellomo Pietro	Bari 26 gennaio 1930	si						
66. Bellone Filippo	Imperia 25 aprile 1933	si						
67. Belotti Giuseppe	Telgate 14 agosto 1912				si			
68. Benelli Amelio	Castelfranco Emilia 15 maggio 1930						si	
69. Benfatto Giuseppe	Paternò 18 luglio 1923							si
70. Benzi Giovanni	Castelletto Monferrato 22 febbraio 1922							si
71. Beretta Antonio	Milano 4 maggio 1916	si						
72. Berghella Andrea	S. Vito Chietino 20 aprile 1921						si	
73. Berloco Giuseppe	Altamura 15 gennaio 1918				si			
74. Bernardi Giancarlo	Bergamo 16 ottobre 1932					si		
75. Bernardini Giuseppe	Sarzana 27 gennaio 1931						si	
76. Bertino Stefano	Livorno 15 giugno 1909		si					
77. Bertoli Pier Eligio	Genova 9 gennaio 1930	si				si	si	si
78. Bertolin Aldo	Ponte S. Nicolò 17 maggio 1927							si
79. Bertolino Luigi	Novara 26 luglio 1927	si						
80. Bertolotti Angelo	Bologna 24 aprile 1924						si	
81. Bertone Carlo	Caserta 16 dicembre 1929	si						
82. Bianchi Fausto	Abbiategrasso 23 aprile 1923	si						
83. Bianchi Ferruccio	Monza 7 aprile 1927						si	
84. Bianchi Germano	Roma 11 gennaio 1934	si						si
85. Bianchi Luigi	Cosenza 31 luglio 1927					si		
86. Bianchi Pier Luigi	Firenze 25 giugno 1915					si		
87. Bianchi Umberto	Como 2 ottobre 1934	si						
88. Bianchi Cassina Luciano	Bergamo 17 agosto 1916							si
89. Bianco Raul	Roma 23 agosto 1920					si		si
90. Bignami Piero	Milano 21 luglio 1934	si						
91. Bilotta Salvatore	Palermo 11 settembre 1932							si
92. Birarelli Mariano	S. Marcello 17 aprile 1929							si
93. Blanda Franco	Campodarsego 25 giugno 1931					si	si	si
94. Blandamura Manlio	Taranto 1° ottobre 1921	si						
95. Boemi Pietro	Linguaglossa 29 giugno 1926	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
96. Boietti Piero	Romagnano Sesia 21 settembre 1926							si
97. Boldoni Angelo	Casalbuttano 10 marzo 1913						si	
98. Bolognesi Mino	Fiesole 18 luglio 1918						si	
99. Bonan Aldo	Sale Marasino 13 ottobre 1926					si		
100. Bonanno Ettore	Torino 27 luglio 1920						si	
101. Bondi Livio	Venezia 8 maggio 1932							si
102. Bonino Alberto	Moretta 8 agosto 1917					si	si	si
103. Bonito Mario	Avellino 8 maggio 1914						si	
104. Bonomo Arturo	Villa S. Stefano 24 febbraio 1933					si		
105. Borrello Leopoldo	Leonforte 9 marzo 1923	si						
106. Borsò Nicola	Pisa 9 ottobre 1934	si				si	si	
107. Boscarini Lino	Trevenzuolo 25 marzo 1925							si
108. Boscaro Michele	S. Urbano d'Este 10 maggio 1917					si		
109. Boscato Giuseppe	Pomigliano d'Arco 6 febbraio 1929	si						
110. Boschini Francesco	Guastalla 15 novembre 1926	si						
111. Bosi Daniele	Lugo-Ravenna 1° dicembre 1926						si	si
112. Botta Giuseppe	Fossano 13 dicembre 1925					si		
113. Bozzo Giovanni Battista	Sassari 4 giugno 1915						si	
114. Bracale Roberto	Tripoli 28 agosto 1923					si		
115. Bracco Ugo	Bagnasco 5 settembre 1932						si	
116. Braga Attilio	Brescia 8 maggio 1915					si		
117. Brengola Michele Giuseppe	Sannicandro Garganico 16 luglio 1922	si						
118. Brigato Giovanni	Boara Pisani 7 giugno 1931			si				
119. Brugnoli Carlo Alberto	Sarzana 21 ottobre 1932					si		
120. Bruno Leonida	Melilli 11 maggio 1922	si						
121. Brunori Irma nata De Luca	Serracapriola 2 gennaio 1926							si
122. Buccheri Benedetto	Palermo 17 ottobre 1923	si						
123. Buonasorte Saverio	Menfi 13 giugno 1933				si			
124. Buscemi Carmelo	Catania 16 agosto 1925					si	si	si
125. Cacace Ubaldo	Castellammare di Stabia 12 ottobre 1927							si
126. Cacciari Pietro	Sciolze 9 marzo 1934	si						
127. Caforio Nicola	Oriolo Romano 21 giugno 1925	si						
128. Cagliero Lorenzo	Castelnuovo Don Bosco 18 febbraio 1932	si						si
129. Calabrò Giovanni	Messina 16 dicembre 1923	si						
130. Callea Giuseppe	Palizzi 2 giugno 1913					si		si
131. Callegari Gianfranco	Brescia 12 aprile 1924				si	si	si	
132. Calvano Antonio	San Severo 12 settembre 1931	si						
133. Calvaruso Liborio	Alcamo 9 agosto 1915							si
134. Calvo Antonio	Floridia 9 dicembre 1929	si						
135. Calvi Augusto	Edolo 19 febbraio 1923							si
136. Calzolari Guido	Ferrara 1° giugno 1916							si
137. Caminiti Francesco	Messina 12 ottobre 1924	si						
138. Camplani Gianfranco	Bergamo 6 maggio 1927							si
139. Campobasso Michele Santo	Triggiano 1° novembre 1934	si						si
140. Camurri Massimo	Carpi 25 settembre 1923	si				si		si
141. Camusi Rinaldo	Piglio 18 maggio 1921	si					si	
142. Candotti Giorgio	Bologna 13 febbraio 1927							si
143. Cantoni Fermo	Como 24 maggio 1921	si						
144. Capaldo Gaetano	Nocera Inferiore 23 giugno 1919	si						
145. Capocasale Osvaldo	Dipignano 12 ottobre 1929	si						
146. Capodacqua Adolfo	Bari 6 settembre 1923						si	
147. Cappato Enio	Bergamo 1° settembre 1930					si		si
148. Cappello Francesco	Palermo 13 giugno 1935	si						
149. Cappetti Carlo Alberto	Arezzo 29 aprile 1927	si				si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
150. Capria Vito	San Ferdinando di Rosarno - 4 gennaio 1931	si					si	si
151. Caragliano Antonino	Furnari 15 giugno 1932	si						
152. Carazzone Piero	Torino 19 luglio 1929	si						
153. Carbone Maurizio	Palma Campania 4 dicembre 1934	si						
154. Cardona Albini Alberto	Benevento 4 ottobre 1926	si						
155. Cardone Ciro	Chieti 18 ottobre 1924						si	
156. Careddu Giovanni	Luras 1° luglio 1924					si		
157. Carciotto Santi Turiano	Savoca 7 dicembre 1907					si		
158. Carenza Luigi	S. Michele di Bari 16 marzo 1926					si		
159. Caresano Giorgio	Bologna 16 novembre 1928					si		si
160. Cariati Abramo	Toramo Castello 25 gennaio 1919			si		si		
161. Carnazzi Giuseppe	Bergamo 9 settembre 1920	si						
162. Carneglia Aniello	Forio d'Ischia 3 aprile 1925							si
163. Carone Tommaso	Cirò 14 maggio 1919	si						
164. Carrain Gastone	Padova 10 aprile 1922				si			
165. Carraturo Vincenzo	Napoli 26 marzo 1926							si
166. Carraturo Vincenzo	Napoli 24 ottobre 1925							si
167. Carreras Luciano	Gallarate 4 settembre 1923				si			
168. Casabona Ubaldo	Genova 3 luglio 1912		si					
169. Casale Carlo	Filandari 29 settembre 1930	si						si
170. Casali Lorenzo	Savona 9 novembre 1922	si						
171. Cassano Francesco	Carbonara di Bari 3 luglio 1923	si					si	
172. Catizone Filippo	Catanzaro 24 marzo 1932	si						
173. Cavalli Dino	Sesto Cremonese 25 ottobre 1923						si	
174. Cavalli Piero	Roma 2 gennaio 1923	si						
175. Cavallucci Gian Giacomo	Foggia 3 gennaio 1932					si		
176. Cavezzale Cesare	Mogadiscio 17 settembre 1935	si						
177. Cerasuolo Gaetano	Isernia 13 giugno 1920					si		
178. Cerrato Beniamino	Roma 9 luglio 1928	si						
179. Cervellati Livio	Livorno 26 maggio 1911							si
180. Chiaia Francesco Elvidio	Turi 22 ottobre 1931	si						si
181. Chiara Franco	Milano 11 novembre 1923	si						
182. Chiari Gianfranco	Roma 9 luglio 1928					si		
183. Chicco Riccardo	Andria 14 dicembre 1918						si	
184. Chieri Sergio	Livorno 16 giugno 1920			si				
185. Chiota Giuseppe	Formia 26 luglio 1923						si	
186. Chisalè Enrico	Genova 31 agosto 1925	si						
187. Chisci Roberto	Bibbiena 17 settembre 1920					si		
188. Cianci Salvatore	Canicattini Bagni 4 giugno 1921							si
189. Ciampi Piergiuliano	Cascina 22 gennaio 1930	si						
190. Ciasca Giuseppe	Mola di Bari 26 marzo 1925					si		
191. Ciccolini Augusto	Macerata 15 marzo 1927							si
192. Cigada Giorgio	Milano 18 agosto 1927	si						si
193. Cilotti Renzo	Pisa 3 novembre 1913						si	
194. Cimberle Emilio	Bassano del Grappa 19 ottobre 1916			si				
195. Cimellaro Marco	Seminara 6 agosto 1931	si					si	
196. Cioffi Albino	Galatina 29 marzo 1923	si						
197. Cipani Fausto	Gardone 13 giugno 1927						si	si
198. Cisaria Gaetano	Ostuni 1° marzo 1920							si
199. Cisternino Antonio	Cisternino 2 settembre 1927	si						
200. Citti Ugo	Ventimiglia - 15 agosto 1926	si						
201. Coghi Isabella	Rovere Veronese 4 maggio 1931						si	
202. Coletta Alessandro	Paupisi 16 gennaio 1929	si					si	
203. Colizzi Ermanno	Pistoia 2 agosto 1929					si	si	si
204. Colla Giuseppe	Agliè 13 agosto 1927	si						
205. Colombino Ruggero	Porto Torres 3 marzo 1924						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
206. Colombo Pierantonio	Milano 17 gennaio 1931					si		si
207. Colucci Giuseppe	Cerignola 17 dicembre 1912						si	
208. Concetti Fulvio	Firenze 8 gennaio 1909						si	
209. Confalonieri Corrado	Parma 19 febbraio 1921					si		
210. Consiglio Gian Carlo	Roma 28 ottobre 1935	si						
211. Conte Diego	S. Martino di Lupari 24 maggio 1927						si	
212. Conte Ortensio	Merano 4 settembre 1931	si						
213. Conti Mario	Rimini 1° aprile 1927	si						
214. Corcione Enzo	Sorrento 9 luglio 1931							si
215. Cornelio Gino	Ferrara 13 luglio 1916						si	
216. Corti Angelo	Besana Brianza 23 giugno 1922					si	si	si
217. Corti Luigi	Cellatica 19 febbraio 1925							si
218. Cossignani Nerino	Campofilone 22 gennaio 1932						si	
219. Costa Erminio	Caltanissetta 26 maggio 1922				si			
220. Costa Giuseppe	Sassari 28 maggio 1910			si				
221. Costantini Luigi	Adelfia 18 aprile 1931	si						
222. Costantini Onorio	Tagliacozzo 14 febbraio 1920					si		
223. Costantino Emanuele	Reggio Calabria 21 febbraio 1924						si	si
224. Cottafavi Marco	Milano 30 ottobre 1925					si		si
225. Cravarezza Francesco	Genova 22 dicembre 1925					si	si	
226. Croce Carlo	Milano 12 ottobre 1930	si						
227. Crosignani Piergiorgio	Riano 14 ottobre 1933	si						
228. Cunese Fiorino	Mozzagrogna 1° novembre 1924					si		
229. Curcio Sebastiano	Tripoli 4 aprile 1934	si						si
230. Curone Aldo	Castelnuovo Scrivia 20 ottobre 1922			si		si		si
231. Cutrera Armando	Milano 26 maggio 1928					si	si	
232. Daconto Michele	Giovinazzo 29 marzo 1927	si						si
233. Dal Canton Giorgio	Possagno 7 aprile 1920						si	
234. Dal Maso Antonio Franco	Vicenza 11 maggio 1932							si
235. Dambrosio Francesco	Cerignola 27 agosto 1934	si						
236. Damiani Giuseppe	Palermo 4 agosto 1923						si	si
237. Damiani Nicola	Bari 24 aprile 1921		si					
238. D'Andrea Alessandro	Gemona del Friuli 27 febbraio 1932							si
239. D'Anna Angelo	Roma 11 novembre 1932	si						
240. D'Antona Norberto	Bologna 19 luglio 1930					si		
241. D'Antonio Giovanni	Nocera Inferiore 1° gennaio 1927					si	si	si
242. Da Rin Andrea	Firenze 2 ottobre 1936							si
243. Dattino Rino	Siena 21 marzo 1927	si						
244. David Mario	Cupramontana 26 agosto 1906			si				
245. Davide Luciano	Caorle 20 dicembre 1931	si						
246. D'Avossa Tullio	Pola 4 ottobre 1927					si		
247. De Angelis Cesare	Roma 13 dicembre 1925					si		
248. De Cecco Luigi	Lanciano 7 marzo 1931	si						
249. Decio Roberto	Milano 3 febbraio 1920		si					
250. De Gennaro Domenico Fulvio	Molfetta 6 settembre 1921			si				
251. De Girolamo Antonio	Manduria 26 novembre 1920							si
252. De Iorio Alberto	Colli al Volturno 13 ottobre 1926					si		
253. De Laurentiis Giuseppe	Manduria 21 settembre 1923						si	si
254. De Leonardis Antonio	Barletta 28 gennaio 1929	si						
255. Della Porta Mario	Torino 2 marzo 1926	si						
256. Della Rocca Italo	Lodi 19 gennaio 1928						si	
257. Del Monaco Francesco	Grottaglie 11 aprile 1932							si
258. De Marchi Antonio	Belluno 27 febbraio 1913					si	si	
259. De Marini Marco	Genova 13 settembre 1933	si						
260. De Matteis Pasquale	Novoli 8 dicembre 1927							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a *termini* del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
261. Denaro Giuseppe	Messina 16 dicembre 1935							si
262. De Pasquale Camillo	Messina 21 aprile 1923	si						si
263. De Patre Piero	Notaresco 19 febbraio 1928						si	
264. De Paulini Giancarlo	Genova 26 febbraio 1927					si		
265. D'Erme Ermanno	Sermoneta 10 luglio 1931							si
266. De Salvia Pasquale	Brindisi 8 gennaio 1929			si				
267. De Sario Gian Alessandro	Torino 9 dicembre 1930							si
268. De Seta Gennarino	Cetraro 24 aprile 1934	si						
269. Desiato Giuseppe	Alatri 22 febbraio 1926	si						
270. De Simone Gerardo	Napoli 9 giugno 1932	si						
271. Destro Castaniti Battaglia Filippo	Messina 1° gennaio 1923		si					
272. De Vita Elio	Gaetà 27 novembre 1920	si						
273. Di Blasi Giuseppe	New York 12 novembre 1914							si
274. Di Cianni Franco	Venezia 16 aprile 1932							si
275. Di Croce Francesco	Roma 22 febbraio 1934	si						
276. Di Lernia Vincenzo	Milano 14 settembre 1921						si	
277. Di Maro Luigi	Napoli 1° settembre 1925	si						
278. Di Paola Massimo	Roma 18 marzo 1926	si						si
279. Di Pietro Vincenzo	Roma 26 aprile 1924	si						
280. Di Re Francesco	Cantalupo Sannio 21 giugno 1927					si		
281. Di Salvo Ciro	Marineo 16 luglio 1928							si
282. Di Tocco Michele	Catanzaro 20 gennaio 1925	si					si	
283. Diversi Francesco	Roma 2 agosto 1932	si						
284. Donadio Pasquale	Torre Annunziata 5 marzo 1918						si	
285. Dorato Procolo	Pozzuoli - 11 luglio 1932	si						si
286. Doria Miglietta Franco	Genova 7 giugno 1924	si						
287. D'Orso Bruno	Roma 7 settembre 1935						si	
288. Durando Costantino	Pradleves 28 marzo 1926	si				si		
289. Emegian Manug	Istanbul 19 marzo 1922							si
290. Erluison Guido	Parma 29 marzo 1914					si		
291. Ermiglia Giovanni	Torino 4 dicembre 1927					si		si
292. Erra Giuseppe	Salerno 12 aprile 1927						si	
293. Errico Dante	Gallipoli 2 dicembre 1912							si
294. Esposito Antonio	Sassari 4 maggio 1931					si		
295. Fabbri Marco	Ferrara 15 febbraio 1934	si						
296. Faccioli Giancarlo	Bologna 10 novembre 1930						si	
297. Falagario Michele	Bari 20 febbraio 1936	si						
298. Falcone Amedeo Vito Carlo	Gioia del Colle 4 aprile 1927						si	si
299. Falvella Guglielmo	Salerno - 6 dicembre 1916	si						si
300. Fanciulli Sauro	Isola del Giglio 26 marzo 1928						si	si
301. Fanelli Alfredo	Dipignano 1° ottobre 1927						si	
302. Fanzago Antonio	Treviso 7 marzo 1927						si	
303. Faraci Giuseppe	Palermo 11 aprile 1916	si						
304. Feletig Paolo	S. Leonardo 29 luglio 1921					si		si
305. Feminella Nicola	Tortorella 2 gennaio 1927							si
306. Ferrari Aurelio	Vezzano sul Crostolo 28 dicembre 1928							si
307. Ferrari Vincenzo	Bonifati 15 settembre 1924	si						si
308. Ferrario Enrico	Lodi 3 maggio 1921						si	
309. Ferraro Angelo	Marcianise 6 giugno 1908							si
310. Ferraro Carlo	Calizzano 6 novembre 1926					si		si
311. Ferreri Agostino	Canicatti 27 aprile 1932	si						
312. Ferro Elio	Francica 13 febbraio 1929	si						
313. Ferruti Marco Maria	Milano 9 agosto 1932							si
314. Fiacca Vento Vincenzo	Pachino 9 settembre 1909					si		si
315. Figliolini Marino	Avezzano 1° gennaio 1931	si						
316. Finocchiaro Antonio	Librizzi 22 giugno 1929							si
317. Finotti Augusto	Ferrara 20 novembre 1919				si		si	
318. Finzi Carlo Franco	Milano 23 maggio 1932	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
319. Fioretti Piero	Livorno 28 ottobre 1930						si	
320. Fiumara Diego	Napoli 26 agosto 1933	si						
321. Florio Cesare	Cosenza 12 ottobre 1907					si		
322. Fontana Donatelli Giorgio	Milano 8 settembre 1927						si	
323. Fontanarosa Giuseppe	S. Nicola Manfredi [illegible] febbraio 1928							si
324. Forchini Giovanni Battista	Calcio 3 novembre 1933	si						
325. Formica Giuseppe	Noto 3 gennaio 1932							si
326. Forleo Romano Cataldo	Bologna 12 gennaio 1933	si						
327. Fortuna Arnaldo	L'Aquila 18 luglio 1924	si					si	
328. Foti Mario	Rapallo 18 agosto 1917			si		si		
329. Franceschelli Arminio	Chiarano 11 febbraio 1930							si
330. Francesconi Ermanno	Faenza 19 aprile 1930	si						
331. Franco Giovanni	Gorizia 29 giugno 1925							si
332. Franza Carlo	Napoli 5 luglio 1927					si		
333. Friemel Walter	Fiume 12 luglio 1924							si
334. Frontera Francesco	Savelli 23 settembre 1926							si
335. Furlan Giovanni Pietro	Tarzo 10 luglio 1934	si					si	si
336. Furmò Francesco	Catania 7 novembre 1918	si						
337. Gagliardi Francesco	Bari 26 febbraio 1921						si	si
338. Gagliardi Leone	Bagnacavallo 5 dicembre 1920						si	
339. Galfo Egidio	Modica 28 giugno 1929							si
340. Galioto Carmelo	Bagheria 8 novembre 1922	si						
341. Galletti Carlo	Camaiore 29 marzo 1933							si
342. Gallo Modena Franco	Torino 5 marzo 1933	si						
343. Gallotta Angelo Orazio	Bernalda 2 luglio 1933	si						
344. Galluccio Carlo	Galatina 9 aprile 1917							si
345. Gambotto Carlo Antonio	Valperga 29 aprile 1934	si					si	
346. Gardin Luigi	Venezia 17 gennaio 1916					si		
347. Garrone Giovanni	Alessandria 2 luglio 1916						si	
348. Gatti Roberto	Fabriano 26 marzo 1922						si	
349. Gatto Antonio	Bari 12 febbraio 1925							si
350. Gazzano Antonio	Imperia 27 luglio 1923						si	
351. Gazzarrini Alessandro	Venezia 30 gennaio 1927	si						
352. Gebbia Giovanni	Mezzoyuso 1° gennaio 1910		si					
353. Germani Vincenzo	Castel Frentano 4 marzo 1928						si	
354. Giacomelli Paolo	Padova 2 agosto 1929	si						
355. Gianaroli Lamberto	Ancona 12 luglio 1916							si
356. Gianelli Aldo	Sarezzano 27 settembre 1929	si						si
357. Giangaspero Marcantonio	Terlizzi 9 ottobre 1926	si						
358. Giannelli Michele	Triggiano 3 gennaio 1924	si					si	
359. Giannice Cesare	Acri 6 agosto 1929					si	si	si
360. Giaquinto Mario	Napoli 27 luglio 1925						si	
361. Giocoli Gerardo	Bari 16 novembre 1927					si		
362. Giocoli Nacci Gerardo	Bari 6 agosto 1925	si						si
363. Giordano Anna	Viterbo 29 settembre 1934	si						
364. Giorgetti Giorgio	Castel di Lama 19 gennaio 1924						si	
365. Giudice Antonino	Palermo 18 ottobre 1927							si
366. Giuliano Giovanni	Pont Canavese 31 marzo 1933							si
367. Geisis Mario	Bergamo 27 agosto 1921					si	si	
368. Gelemme Mario	S. Martino di Finita 21 febbraio 1933							si
369. Gozzani Luigi	Ameglia 13 maggio 1924						si	
370. Gramaglia Leopoldo	Romagnano Sesia 15 luglio 1922					si		
371. Granata Franco	Costamasnaga 16 ottobre 1922							si
372. Granchelli Tonino Mario	Civitella Casanova 30 settembre 1917						si	
373. Grassi Carlo	Lecce 6 agosto 1930	si					si	
374. Grassi Elio	Lucca 2 luglio 1935						si	
375. Greco Enzo	Castelfranco 1° marzo 1921							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
376. Greco Giuseppe	Cosenza 11 ottobre 1932						si	
377. Greco Mario	Ostuni 5 settembre 1923							si
378. Grechi Giuseppe	Mercantino Conca 15 ottobre 1932	si						
379. Grillo Nicolò	Licata 6 gennaio 1928							si
380. Grillo Rosario	Catania 20 ottobre 1926				si			
381. Grosso Antonino	Forlì 13 luglio 1933							si
382. Grossi Filippo	Milano 16 agosto 1929	si						
383. Guacci Giovanni	Lecce 3 maggio 1931	si						
384. Gualandi Lanfranco	Bologna 12 aprile 1933						si	
385. Gualerzi Corrado	Bibbiano 4 maggio 1932	si				si		
386. Guastalla Leandro	Ceranesi 28 aprile 1932					si		
387. Guercio Giovanni	Vietri di Potenza 9 settembre 1927	si						
388. Guida Angelo	Stio 19 maggio 1924	si						
389. Guida Carlo	Napoli 5 ottobre 1928	si						
390. Guidi Paolo	Venezia 18 marzo 1929					si	si	
391. Iacobucci Franceschino	Colle d'Anchise 19 agosto 1924	si						si
392. Iamele Achille	Celenza Valfortore 17 agosto 1923	si					si	
393. Iannaci Marcello	Potenza 29 giugno 1932	si						si
394. Iannello Francesco	Napoli 18 novembre 1920					si		
395. Iannetti Filippo	Campli 29 marzo 1931				si			
396. Ianniruberto Achille	Terlizzi 18 luglio 1932	si						
397. Iezzi Eugenio	Rapino 19 maggio 1927							si
398. Ingrassia Francesco	Castelvetrano 21 ottobre 1933	si						
399. Innamorati Gino	Sarnano 17 giugno 1926	si					si	
400. Iurato Salvatore	Ragusa 14 giugno 1931							si
401. Iurlaro Francesco	Taranto 23 agosto 1928	si						
402. Lago Elio	Murano 28 giugno 1921						si	
403. Lamacchia Giuseppe	Matera 10 ottobre 1912						si	
404. Lami Giuseppe	Lama Mocogno - 22 novembre 1911							si
405. Lami Vittorio	Udine - 2 aprile 1924							si
406. Landi Edgardo	Longiano 16 ottobre 1927			si				
407. Landi Luigi	Pontecagnano 5 ottobre 1925						si	
408. Landone Nicola	Porto Said (Egitto) 31 gennaio 1920							si
409. Lauricella Emanuele	Roma 6 giugno 1922					si	si	
410. Lauro Antonello	Treviso 17 novembre 1927						si	
411. Lema Giovanni	Roma 7 giugno 1931	si						si
412. Lentsch Roberto	Bronzolo 22 agosto 1926	si						
413. Lenzi Eugenio	Lucca 10 febbraio 1914					si		
414. Leonardi Rosario	Catania 28 giugno 1930					si	si	
415. Leone Alfonso	Rocchetta S. Antonio 21 marzo 1923	si					si	
416. Leone Umberto	Corato 14 febbraio 1924					si		
417. Leopardi Giuseppe	Crocetta del Montello 22 luglio 1922						si	
418. Levanti Salvatore	Patti 1° gennaio 1936	si						
419. Liscia Renato	Livorno 26 dicembre 1916					si		
420. Loffredo Salvatore	Napoli - 1° gennaio 1921							si
421. Lo Conte Ugo	Ariano 3 gennaio 1920							si
422. Lolli Daniele	Zocca - 11 luglio 1923						si	
423. Lombardi Antonio	Troia 1° ottobre 1924							
424. Lombardi Pierino	Castenedolo 4 gennaio 1932	si						si
425. Lombardo Antonino	Catania 11 febbraio 1918	si						
426. Longo Guglielmo	Baronissi 29 maggio 1915	si		si				
427. Longo Vitino	Stigliano 12 giugno 1926	si					si	si
428. Lo Stumbo Fernando	S. Giovanni di Gerace 23 dicembre 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
429. Lovotti Adalberto	S. Sebastiano Curone 24 luglio 1923					si		
430. Lualdi Maria Giovanna	Busto Arsizio 30 marzo 1929	si						
431. Lucchese Antonio	Messina 1° novembre 1920						si	
432. Lucchesi Renzo	Livorno 7 febbraio 1934							si
433. Lucchetti Angelo	Roma 14 dicembre 1932	si						
434. Luciani Luciano	Arcola 30 marzo 1926	si						
435. Lucisano Francesco	Villa S. Giovanni 16 maggio 1927	si						
436. Luisi Manlio	Pietrasanta 8 marzo 1911							si
437. Luongo Gaetano	Cuccaro Vetere 24 gennaio 1923							si
438. Macchi Luigi	Gallarate 13 aprile 1927						si	
439. Macchioni Bruno	Firenze 28 luglio 1932	si						
440. Macciò Salvatore	Cagliari 20 aprile 1921	si						
441. Maderna Carlo	Albairate 7 luglio 1916			si				
442. Maffeo Giulio	Varazze 21 gennaio 1931						si	
443. Maffioli Gianfranco	Comerio 15 agosto 1935	si					si	si
444. Maggi Geremia	Zagarolo 1° ottobre 1919						si	
445. Maggioni Giuseppe	Besana Brianza 13 giugno 1922	si						si
446. Maggiora Vergano Tommaso	Roma 31 maggio 1916					si		
447. Magli Guglielmo	Chieti 12 agosto 1931					si		si
448. Magliulo Salvatore	Frignano 12 marzo 1925						si	
449. Magri Enrico	Napoli 31 ottobre 1921					si		
450. Magurno Giuseppe	Diamante 15 aprile 1927	si					si	
451. Maimone Gaetano	Catania 15 agosto 1924	si						
452. Mainero Carlo	Sirevi 10 maggio 1931	si						
453. Maiinelli Michelangelo	Messina 28 settembre 1929						si	si
454. Maistri Silvano	Rovereto 7 dicembre 1933						si	
455. Malagamba Giorgio	Milano 7 giugno 1925					si		
456. Malagoli Francesco	Angera 24 ottobre 1926	si						
457. Malandra Carlo	S. Benigno Canavese 28 febbraio 1935							si
458. Malato Mario	S. Giorgio a Cremano 18 luglio 1932					si		
459. Manca Franco	Cagliari 23 settembre 1925					si		
460. Mancini Alessandro	Empoli 2 novembre 1930	si						si
461. Mancuso Salvatore	Palermo 1° agosto 1935	si						
462. Mandelli Giulio	Valmadrera 3 agosto 1927					si		si
463. Mandruzzato Giampaolo	Trieste 11 novembre 1932	si					si	
464. Manfredi Egidio	Massarosa 13 gennaio 1926							si
465. Manfredi Emilio	S. Mango d'Aquino 25 gennaio 1924						si	
466. Mangiameli Sebastiano	Lentini 17 ottobre 1929				si	si	si	
467. Mannarino Tommaso Francesco	Soveria Simeri 27 gennaio 1933						si	
468. Mansani Francesco Enzo	Cecina 16 marzo 1927					si		
469. Mantegna Gino	Gioiosa Ionica 24 febbraio 1924	si						
470. Manuti Gaetano	Barletta 4 gennaio 1921						si	si
471. Manzoni Arturo	Bergamo 25 giugno 1930						si	
472. Maragliano Giuseppe	Savona 11 gennaio 1909	si						
473. Marazzini Franco	Milano 16 giugno 1925					si		
474. Marchesoni Mario	Levico 11 novembre 1920					si	si	si
475. Marchetto Guglielmo	Este 12 maggio 1922							si
476. Marchi Giovanni	Bagni di Lucca 1° aprile 1922					si		
477. Marciani Alfredo	Lanciano 23 settembre 1925	si						si
478. Marin Giuseppe	Candiana 7 novembre 1916							si
479. Marini Mendes	Bondeno 6 luglio 1929	si						si
480. Marini Nicola	Specchia 24 aprile 1930						si	
481. Marino Francesco	Oliveto Citra 1° gennaio 1924	si						
482. Marino Vito	Palermo 1° settembre 1924					si	si	
483. Marone Achille	Napoli 3 luglio 1928	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
484. Marotta Natalizio	Palazzolo Acreide 1° gennaio 1935	si						
485. Marsico Silvano	S. Pietro in Guarano 20 giugno 1935	si						
486. Martini Renato	Montefano 2 gennaio 1927	si					si	
487. Martino Giuseppe	Padova 4 marzo 1928							si
488. Marzetti Luigi	Roma 1° settembre 1935	si						
489. Marziani Giuseppe	Caltagirone 25 gennaio 1928							si
490. Masotina Vito	Canosa di Puglia 14 aprile 1927						si	
491. Massa Vittorio	Torino 1° ottobre 1931							si
492. Massi Giambattista	Figline Valdarno 3 settembre 1932	si						
493. Massone Giuseppe	Asti 24 marzo 1924	si					si	
494. Massano Alfredo	Torino 20 agosto 1913					si		si
495. Masucci Silvio	Volturara Irpina 14 settembre 1925	si						
496. Mattana Pietro	Mazara del Vallo 21 novembre 1925						si	
497. Mazza Antonio	Roma 21 ottobre 1932	si						
498. Mazzarella Alberto	Teramo 4 giugno 1924	si						
499. Mazzella Giovanni	Ischia 13 luglio 1920					si	si	
500. Meduri Bruno	Gallina 10 giugno 1930							si
501. Mega Michele	Matera 6 gennaio 1928							si
502. Mele Vincenzo	Candela 15 luglio 1921						si	si
503. Melica Francesco Ugo	Casarano 4 gennaio 1934	si						
504. Meloni Luigi	Urbino 21 giugno 1921					si	si	
505. Menegale Bettino	Occhiobello 1° dicembre 1930						si	
506. Mengaldo Remo	Cusano Milanino 20 luglio 1930						si	
507. Meo Raffaele	Casamarciano 24 febbraio 1925	si						
508. Merialdi Adelchi	Sassello 9 maggio 1932	si						
509. Meriggi Giovanni	Velezzo Lomellina 21 agosto 1923							si
510. Miccolis Nicola	Castellana Grotte 24 dicembre 1928	si					si	
511. Micheletti Giuseppe	Milzano 18 febbraio 1924						si	
512. Migliazzi Walter	Lesignano Bagni 3 gennaio 1927							si
513. Migliori Giuseppe	Milano 27 maggio 1923					si		si
514. Militello Luigi	Palermo 23 novembre 1931	si						
515. Millini Riccardo	Trieste 26 settembre 1930	si						
516. Mina Franco	Cortina d'Ampezzo 11 luglio 1931							si
517. Miraglia Ferruccio	Castellaneta 24 marzo 1913					si		
518. Mistò Alberto	Milano 2 ottobre 1932	si						
519. Misurale Francesco	Lecce 30 settembre 1926	si						
520. Moggi Giorgio	Castagneto Carducci 5 settembre 1933							si
521. Moggian Barban Giuseppe	Mirano 13 marzo 1922		si					
522. Molinari Benedetto	Marano Principato 24 marzo 1931							si
523. Momoli Giovanni	Mantova 14 marzo 1928					si		si
524. Mona Francesco Maria	Pietrapertosa 28 ottobre 1932							si
525. Monaco Augusto	Treviso 21 gennaio 1932						si	
526. Mondo Vincenzo	Milazzo 8 febbraio 1925							si
527. Montanari Giorgio	Foggia 5 gennaio 1929	si						
528. Montemagno Ugo	Caltagirone 9 agosto 1928	si						
529. Monti Angelo	Montù Beccaria 12 dicembre 1922	si						
530. Montorsi Silvio	Maranello 6 luglio 1924							si
531. Mora Faustino	Casalmaggiore 28 settembre 1923							si
532. Morandi Giuliano	Tesero 26 luglio 1930	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
533. Morelli Francesco	S. Maria Capua Vetere 20 settembre 1934	si						
534. Moretti Guido	Voltura 6 marzo 1925						si	
535. Morgera Paolo	Napoli 22 settembre 1919					si		
536. Moroni Riccardo	Legnano 10 marzo 1921					si	si	si
537. Morra Claudio	Corneliano d'Alba 21 gennaio 1927					si	si	
538. Morrone Nino	Montenero di Bisaccia 18 novembre 1915							si
539. Moschetti Santo	Raddusa 28 luglio 1928	si						
540. Moser Gian Paolo	Genova 11 maggio 1929					si		
541. Mossetti Carlo	Casale Monferrato 28 dicembre 1924	si				si		
542. Murri Carlo	Mesagne 26 settembre 1909		si					
543. Musso Giuseppe	Torino 27 dicembre 1928	si						
544. Mutti Pietro	Sarezzano 1° giugno 1913	si						
545. Muziarelli Antonio	Piancastagnaio 12 novembre 1917	si					si	
546. Nagar Benito	Pantelleria 1° aprile 1927						si	
547. Nardone Girolamo	Gravina di Puglia 10 ottobre 1926	si					si	
548. Narducci Ugo	Perugia 9 maggio 1921	si		si				
549. Nenci Giorgio	Firenze 27 settembre 1917						si	
550. Nenz Claudio	Verona 10 ottobre 1927							si
551. Niccoli Vittorio Saverio	Nocera Tirinese 8 dicembre 1932	si					si	
552. Nobili Ferdinando	Lecco 6 febbraio 1930					si		
553. Nobili Luciano	Bologna 3 aprile 1915							
554. Nonnis Marzano Carlo	Montecchio Emilia 10 giugno 1931					si	si	
555. Notarbartolo Di Villarosa Rodrigo	Palermo 26 settembre 1928	si						
556. Notaris Giorgio	Monte Porzio 31 dicembre 1932	si					si	
557. Odello Vincenzo	Genova Sestri 3 luglio 1912						si	
558. Ogier Enrico	Fucecchio 13 ottobre 1922					si	si	
559. Ognissanti Ferdinando	Rodi Garganico 15 settembre 1932	si						
560. Olivieri Vincenzo	Penna S. Andrea 9 gennaio 1923						si	si
561. Omodeo Zorini Giuseppe	Cilavegna 30 luglio 1906				si			
562. Opocher Mario	Treviso 20 ottobre 1921						si	
563. Oppo Gabriele Tristano	Oristano 16 giugno 1930					si		
564. Orlandini Ezio	Milano 20 luglio 1921						si	
565. Orrù Antonio	Roma 11 febbraio 1916							si
566. Ottone Nilo	Valenza 26 aprile 1921	si						
567. Pacetti Lorenzo	Roma 23 settembre 1926					si		
568. Paci Salvatore	Augusta 27 marzo 1928							si
569. Pachi Antonio	Catanzaro 11 settembre 1931	si						
570. Pacilli Leonardo	Manfredonia 4 maggio 1934	si						si
571. Padovani Elmo	Bagnolo di Nogarole Rocca 27 agosto 1924							si
572. Paganoni Alberto	Bergamo 2 luglio 1931							si
573. Paladini Alfredo	Napoli 25 settembre 1930	si						
574. Palla Vittorio	Caldaro 28 gennaio 1919						si	si
575. Palladino Giuseppe	S. Maria Capua Vetere 1° agosto 1925	si						
576. Palmisano Antonino	Castrovillari 29 marzo 1921	si						
577. Panciroli Giuseppe	Bagnolo in Piano 16 marzo 1931	si						
578. Panetta Antonio	Pisticci 13 giugno 1920	si					si	
579. Pani Efisio	Cagliari 26 aprile 1931							si
580. Pannain Antonio	Napoli, 29 maggio 1915					si		
581. Paolantonio Angelino	Sulmona 28 novembre 1920	si						
582. Paoletti Adolfo	Genova 27 novembre 1914							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
583. Papa Riccardo	Montelanico 12 agosto 1913						si	
584. Papadia Salvatore	Uggiano La Chiesa 12 novembre 1924	si						si
585. Paracchi Piero	Sormano 18 maggio 1908					si		si
586. Pardi Antonio	Pisa 22 aprile 1912							si
587. Parisi Stefano	Montecorvino Rovella 18 ottobre 1924	si						
588. Parmigiani Gioacchino	Milano 8 gennaio 1920					si		
589. Partipilo Filippo	Carbonara di Bari 3 dicembre 1929							si
590. Pasetto Gerardo	San Bonifacio 15 ottobre 1930							si
591. Pasqualini Roberto	Fabriano 26 settembre 1920							si
592. Pasquett Enrico	Torre Pellice 12 settembre 1914	si						
593. Pasquinucci Cesare	Milano 29 novembre 1929					si		
594. Passalacqua Nicola	Roccavaldina 11 gennaio 1905			si				
595. Passarelli Cesare	Morbegno 4 ottobre 1915						si	
596. Paternoster Luigi	Revò 23 maggio 1918							si
597. Paternostro Giuseppe	Morcone 15 febbraio 1928						si	
598. Patrini Giovanni	Offanengo 24 ottobre 1915						si	
599. Patrono Donato	Avellino 15 ottobre 1929	si						
600. Pavone Giuseppe	Trivento 8 dicembre 1933	si						
601. Pavoni Antonio	Monte Maggiore al Metauro 17 gennaio 1910		si					
602. Pece Gerardo	Sondrio 30 aprile 1923					si	si	
603. Pecorari Domenico	Milano 19 settembre 1934	si						
604. Pecori Mario	Savona 30 agosto 1915							si
605. Pellis Paolo	Udine 5 dicembre 1930							si
606 Perini Ovidio	Bucarest 12 aprile 1927						si	
607. Perolo Fernando	Crocetta Trevigiana 28 luglio 1916			si				
608. Perotti Giovanni	S. Benedetto del Tronto 11 gennaio 1917	si						
609. Perretti Ferruccio	Manduria 5 luglio 1926	si					si	
610. Perricone Gaspare	Cagliari 15 luglio 1926	si						
611. Perrucci Alessandro	Mesagne 1° ottobre 1915							si
612. Peru Salvatore	Aggius 23 agosto 1924							si
613. Pesando Piero	Ivrea 26 aprile 1911					si		
614. Pezzani Massimino	Parma 8 novembre 1924				si	si		
615. Pezzoli Carlo	San Paolo 17 agosto 1924	si						si
616. Pezzuto Piero	Genova Pontedecimo 11 febbraio 1920	si						
617. Pianetti Francesco	Urbino 13 febbraio 1934	si						
618. Piccioni Vittorio	Ravenna 8 agosto 1915						si	
619. Piccirilli Luigi	Gissi 27 settembre 1927							si
620. Picinelli Giuseppe	Cagliari 30 aprile 1907					si		
621. Piccolomini Adami Clementini Andrea	Fermo 24 ottobre 1920	si						
622. Pierfederici Piero	Mondavio 27 febbraio 1931						si	
623. Pierini Luigi	Gubbio 23 marzo 1924	si					si	
624. Pierucci Corrado	Città di Castello 4 febbraio 1916						si	
625. Pietroiusti Guido	Avezzano 12 aprile 1924					si		
626. Pisani Gregorio	Roma 25 luglio 1931	si					si	
627. Pitrelli Antonino	Caltagirone 19 dicembre 1921							si
628. Pizzamiglio Attilio Cesare	Cremona 15 febbraio 1928				si			
629. Pizzolon Giulio	Villorba 12 maggio 1930	si					si	
630. Poerio Alfonso	Pozzuoli 27 maggio 1915				si			
631. Poggi Giuseppe	Pavia 5 marzo 1931						si	si
632. Polcino Rolando	Paupisi 8 ottobre 1929							si
633. Polito Franco	Napoli 2 settembre 1931						si	
634. Pomarici Edoardo	Fidenza 18 agosto 1924					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
635. Pomponi Bruno	Borgo a Mozzano 4 gennaio 1923					si		
636. Ponte Pier Luigi	Torino 23 febbraio 1932							si
637. Pozzati Tonino	Comacchio 9 settembre 1931	si						
638. Pozzi Pier Carlo	Luino 5 aprile 1929							si
639. Preti Gian Franco	Mantova 1° aprile 1921					si		
640. Preto Romolo	Bolzano Vicentino 24 marzo 1917						si	
641. Prosdocimi Ugo	Este 31 luglio 1923	si					si	
642. Prosperoni Mario Giuseppe	Viterbo 28 novembre 1930						si	
643. Provenzal Alessandro	Napoli 31 marzo 1912					si	si	
644. Pugliatti Vincenzo	S. Teresa di Riva 22 agosto 1936	si						
645. Puglisi Giorgio	Scicli 11 novembre 1925				si			
646. Pullè Clemente	Reggio Emilia 29 giugno 1926	si				si	si	
647. Puntorieri Michele	Reggio Calabria 23 giugno 1920						si	
648. Puviani Giovanni	S. Felice sul Panaro 26 gennaio 1922						si	si
649. Quarto Domenico	Villa di Briano 6 marzo 1922	si						
650. Radaelli Cornelio	Treviglio 9 gennaio 1930				si			
651. Radicchi Rino	Roccastrada 17 febbraio 1918	si					si	si
652. Ragonese Pietro	Palermo 11 ottobre 1931	si					si	si
653. Randazzo Gaetano	Venetico 25 gennaio 1925						si	
654. Rasconà Francesco	Nizza di Sicilia 6 novembre 1926							si
655. Ravera Ferdinando	Pont S. Martin 23 giugno 1920				si	si		
656. Razzini Mario	Belgioioso 21 agosto 1912							si
657. Rendina Giuseppe	Roma 22 dicembre 1927	si					si	
658. Renis Ivano	Nardò 4 gennaio 1930							si
659. Repaci Guido	Sinopoli 20 novembre 1922					si		
660. Restivo Francesco	Furci Siculo 10 gennaio 1932	si						
661. Restuccia Alfonso	Messina 1° gennaio 1917							si
662. Revelli Emanuele	Sanremo 19 luglio 1925	si				si		
663. Ria Fortunato	Alezio 15 gennaio 1929							si
664. Riboni Stefano	Magherno 2 dicembre 1910						si	
665. Ricci Domenico	Rimini 20 luglio 1925						si	
666. Ricci Pietro	Norcia 1° settembre 1931						si	
667. Ricevuto Corrado Giuseppe	Trapani 12 settembre 1930	si						si
668. Ridulfo Guido	Trapani 29 luglio 1923							si
669. Rieppi Giorgio	Prepotto 1° maggio 1928	si						si
670. Rigacci Paolo	Roma 5 febbraio 1928	si						
671. Rigano Antonio	Messina 23 febbraio 1933					si		
672. Rigo Marco	Nuoro 16 marzo 1923					si		
673. Rigon Domenico	Dueville 30 gennaio 1931							si
674. Rinaldi Stefano	Monte S. Angelo 11 gennaio 1924					si		
675. Rindi Vittorio	Piacenza 10 marzo 1913			si				
676. Rinella Luigi	Canosa di Puglia - 20 ottobre 1901			si				
677. Rio Franco	Modena 20 agosto 1927					si		
678. Riva Gino	Varese 4 dicembre 1923			si				
679. Rizzi Adolfo	Belluno 4 agosto 1928						si	
680. Rizzo Egidio	Nardò 13 novembre 1930							si
681. Rizzo Paolo	Enna 10 marzo 1923						si	si
682. Rizzuto Emidio	Cosenza 26 maggio 1928				si			
683. Robello Nicolò	Varazze 22 luglio 1924							si
684. Roccapalumba Domenico	Verona 12 agosto 1930	si						
685. Rocco Erminio	Attimis 27 luglio 1913			si		si		
686. Rochira Giovanni	Ginosa 24 novembre 1928							si
687. Roggla Francesco	Bolzano 13 novembre 1922						si	si
688. Rognoni Vittorio	Milano 14 aprile 1926	si						
689. Rolandi Luigildo	Frascarolo 5 aprile 1929					si		
690. Rolandi Norberto	Brindisi 11 agosto 1920							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
691. Rolfini Giulio	Copparo 25 novembre 1932	si						
692. Romano Antonio	Mileto 2 settembre 1929							si
693. Romano Francesco	Acri 22 ottobre 1929						si	
694. Romeo Paolo	La Spezia 25 novembre 1928	si						si
695. Roncuzzi Remo	Cesena 16 giugno 1925	si					si	
696. Rosa Lino	Roma 31 maggio 1923	si						
697. Rossi Giorgio	Siena 3 marzo 1925	si					si	
698 Rossi Reno	Beverino 24 dicembre 1912	si						
699. Rossi Tullio	Messina 3 febbraio 1923	si						si
700. Rossignoli Ennio Sabino	Foggia 16 marzo 1933	si						
701. Rosso Giuseppe	Torino 22 marzo 1932							si
702. Rotondi Aufiero Giuseppe	Avellino 15 dicembre 1921						si	
703. Rotondi Mario	Bisaccia 5 luglio 1922						si	
704. Rotteglia Sergio	Bologna 13 maggio 1924	si						
705. Rovere Francesco	Genova 11 febbraio 1930	si						
706. Rovetto Domenico	Padova 10 luglio 1921					si		
707. Rubino Giuseppe	Salemi 4 febbraio 1923							si
708. Ruggeri Eugenio	Suisio 2 ottobre 1935	si						si
709. Ruggeri Emilio	Gropparello 27 luglio 1918		si					
710. Ruggeri Francesco	San Pier Niceto 29 agosto 1931							si
711. Rugiati Sergio	Piombino 14 aprile 1935	si						
712. Ruozi-Berretta Luciano	Perugia 9 settembre 1930	si					si	
713. Rusconi Giuseppe	Lecco 14 aprile 1919						si	
714. Russo Antonio	Gioia Tauro 28 ottobre 1925	si				si	si	
715. Russo Attilio	Napoli 17 febbraio 1922					si		
716. Russo Pietro	Mazzarino 29 settembre 1917							si
717. Russo Pietro	Accettura 23 ottobre 1924	si						
718. Russo Roberto	Roma 4 maggio 1934	si						
719. Rutigliano Agostino	Bitetto 19 settembre 1933	si						
720. Sabbioni Dario	Quistello 18 gennaio 1924							si
721. Salemi Mariano	Montemaggiore Belsito 8 luglio 1919					si		si
722. Salmè Alberto	Bologna 20 settembre 1929	si						
723. Salomone Antonino	Messina 13 agosto 1929	si						si
724. Salvi Francesco	Chignolo Po 17 dicembre 1919					si		
725. Sami Samuel	Sofia (Bulgaria) 11 luglio 1916					si		si
726. Sanfilippo Gaetano	Catania 23 luglio 1920	si						
727. Santacroce Luigi	Genova 25 gennaio 1911						si	
728. Santamaria Amato Francesco	Salerno 25 settembre 1930						si	
729. Santi Enrico	Udine 3 dicembre 1916						si	
730. Santi Franco	Trieste 1° maggio 1930					si		
731. Santoli Giulio	Napoli 11 agosto 1921					si		
732. Santoro Antonio	Napoli 31 maggio 1929					si	si	
733. Sarnella Alberto	Roma 18 giugno 1920					si		
734. Savignoni Riccardo	Roma 15 gennaio 1931	si						
735. Sbriglio Vincenzo Santo	Canicattini Bagni 1° giugno 1931	si						si
736. Sbrocca Luciano	Roma 13 marzo 1919						si	
737. Sburlati Luciano	Brescia 2 gennaio 1915						si	
738. Scaglione Vincenzo	Lercara Friddi 26 giugno 1932						si	
739. Scala Salvatore	Ispica 27 agosto 1925	si						
740. Scalzerle Vittorio	Torino 20 gennaio 1932	si						
741. Scarpellini Luciano	Foligno 5 marzo 1927	si						
742. Schiatti Ermanno	Legnano 28 febbraio 1928							si
743. Schubert Luigi	Milano 29 aprile 1933	si						
744. Scibilia Michele	Monterosso Almo 20 aprile 1928						si	
745. Scillieri Piero	Siracusa 28 marzo 1923						si	si
746. Sclippa Mario	S. Vito al Tagliamento 3 aprile 1916						si	
747. Scolarici Leopoldo	Messina 24 ottobre 1936	si						si
748. Scoppetta Vincenzo	Maratea 4 febbraio 1931	si				si		si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
749. Scorta Angelo	Torino 17 agosto 1925					si		
750. Scassaro Ezio	Imperia 5 maggio 1923					si		
751. Sechi Tommaso	Tempio Pausania 15 agosto 1926	si						
752. Segata Lucio	Trieste 5 marzo 1936	si						
753. Serinelli Antonio	Torchiarolo 25 ottobre 1922						si	si
754. Serluca Francesco Paolo	Ariano Irpino 13 marzo 1921	si						
755. Sermann Roberto	Udine 13 novembre 1932						si	
756. Serinelli Clemente	S. Pietro Vernotico 10 maggio 1926							si
757. Serra Ennio	Alvignano 7 luglio 1935						si	
758. Serra Gian Edoardo	Genova 12 gennaio 1928					si		
759. Serrao Cesco	Bassano del Grappa 25 maggio 1920						si	
760. Sfondrini Bernardo	S. Colombano al Lambro 13 febbraio 1926	si						
761. Sibilla Angelo	Asiago 25 agosto 1928					si	si	si
762. Signorelli Innocenzo	Milano 10 marzo 1928	si						
763. Signorelli Remo	Manerbio 9 settembre 1929							si
764. Siliquini Pier Nicola	Du Ronia 4 dicembre 1920					si	si	
765. Simeone Nicola	Ponte 10 novembre 1924						si	si
766. Simonetta Raffaele	Messina 18 febbraio 1929	si						
767. Sirtori Carlo Maria	Milano 27 maggio 1928			si				
768. Soini Antonio	Cles 8 febbraio 1915							si
769. Someda de Marco Igino	Mereto di Tomba 25 dicembre 1930							si
770. Sonnino Sergio	Roma 11 settembre 1929	si					si	
771. Sorrentino Vincenzo	Cava dei Tirreni 12 ottobre 1925	si						si
772. Spadoni Giuliano	Godo 2 luglio 1929							si
773. Spalletta Gaetano	Cosenza 3 maggio 1928	si		si				
774. Spalletta Massimo	Verona 7 gennaio 1932						si	
775. Sparacino Giuseppe	Modica 2 aprile 1926	si						si
776. Spatola Salvatore	Vittoria 19 ottobre 1927							si
777. Speranza Nicola	Grassano 11 settembre 1922						si	
778. Spina Giancarlo	Ascoli Piceno 12 settembre 1934	si						
779. Spinato Romeo	Mantebelluna 17 maggio 1932							si
780. Spitali Raimondo	Grotte 9 gennaio 1923							si
781. Stefanelli Sergio	Malamocco 14 agosto 1914					si		
782. Stefanini Urbano	Fano 19 novembre 1932	si					si	
783. Stoppelli Ignazio	Bari 7 febbraio 1929	si					si	
784. Stringa Basile Leonardo	Genova 5 gennaio 1928						si	
785. Stura Luigi	Genova-Sampierdarena 24 agosto 1923	si						
786. Suppi Giorgio	Schio 1° settembre 1926	si				si	si	
787. Szijarto Antonino	Fiume 22 luglio 1930	si				si		
788. Taddei Antonio	Firenze 16 agosto 1906							si
789. Tagliani Luigi	S. Martino 13 marzo 1931	si						si
790. Tamburello Gaspare	Poggio Reale Sicilia 13 ottobre 1906						si	
791. Tanferna Marco	Belluno 30 novembre 1928	si						
792. Tangari Francesco	Terlizzi 6 gennaio 1929							si
793. Tangorra Francesco	Santeramo in Colle 14 aprile 1925							si
794. Tapparelli Ettore	Trento 25 settembre 1927						si	
795. Tarantino Ignazio	Monopoli 16 marzo 1929							si
796. Tarantini Rinaldo	Corato 1° gennaio 1931				si			
797. Tarascio Sebastiano	Floridia 20 aprile 1921						si	
798. Taricco Giovanni	Trinità 5 dicembre 1914	si					si	
799. Tarozzi Pierluigi	Castelfranco Emilia 21 dicembre 1933						si	
800. Tartaglia Pietro	Imola 20 dicembre 1930			si				
801. Tasca Ercole	Torino 3 maggio 1915							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
802. Tchaprassian Yacques	Zahle (Libano) - 15 settembre 1930							si
803. Tedeschi Vincenzo	Campolattaro 25 luglio 1933	si					si	
804. Tella Angelo	Sulmona 26 ottobre 1925						si	
805. Tellini Piero	Roma 21 gennaio 1928						si	
806. Temperini Piero	Gubbio 9 febbraio 1924						si	
807. Terzi Igino	Reggio Emilia 5 febbraio 1926		si				si	
808. Tinelli Luigi	S. Maria Nuova 13 febbraio 1927						si	
809. Tommaso Lucrezio	Pulsano 6 dicembre 1926	si						si
810. Tonelli Mario	Deruta 21 febbraio 1929						si	
811. Toninelli Bortolino	Carpenedolo 7 settembre 1933							si
812. Toschi Paolo	Roccabianca 21 novembre 1921			si		si		
813. Tozzi Roberto	Londra 30 dicembre 1921							si
814. Tozzi Tommaso	Napoli 18 dicembre 1934							si
815. Traina Giovanni	Palermo 31 ottobre 1908							si
816. Trainito Gaetano	Gela 18 settembre 1928	si						
817. Tramontano Angelo	Messina 24 luglio 1922					si	si	si
818. Tramontano Giovanni	Pagani 6 maggio 1923							si
819. Tronconi Giovanni	Lardirago 30 gennaio 1926					si		
820. Tropea Piero	Reggio Calabria 13 agosto 1934					si	si	
821. Tulone Antonio	Palermo 24 ottobre 1926	si						
822. Turchetti Giovanni	Altopascio 22 aprile 1926					si		si
823. Uboldi Luigi	Milano 19 agosto 1927						si	
824. Vacca Enrico	Cagliari 7 novembre 1926						si	
825. Valenti Vitaliano Giuseppe	Mordano 12 dicembre 1922						si	
826. Valiani Arturo	Roma 1 luglio 1920						si	si
827. Valle Felice	Genova 13 gennaio 1922							si
828. Vallerino Valerio	Genova 13 dicembre 1918					si		
829. Valli Pietro	Castelvetro Piacentino 24 aprile 1927					si	si	
830. Valsecchi Aldo	Milano 14 ottobre 1931					si		
831. Vamberti Vittorio	Pescia 3 novembre 1927	si						
832. Vassallo Gaetano	Carrara 19 ottobre 1923							si
833. Variati Gianvittorio	Milano 17 febbraio 1926	si						
834. Vatteroni Mario	Carrara 3 luglio 1914						si	
835. Vavalà Vincenzo	Reggio Calabria 3 aprile 1931					si		
836. Vendettuoli Ferruccio	Rho 8 ottobre 1925						si	
837. Venturini Garibaldi	Vezzano Ligure 20 aprile 1918						si	
838. Verna Franco	Chieti 2 dicembre 1922						si	
839. Verrelli Domenico	Turi 24 settembre 1927	si						
840. Vertechy Giuseppe	Cassino 6 giugno 1935	si						
841. Verzì Giuseppe	Biancavilla 23 luglio 1910							si
842. Vescovo Riccardo	Bagnolo Piemonte - 18 dicembre 1922						si	
843. Vicino Nicola	Bari 9 ottobre 1925			si		si	si	
844. Vierucci Mario	Pisa 23 maggio 1925							si
845. Viglione Arturo	Taranto 3 luglio 1935							si
846. Viglione Costantino	Melito di Napoli 15 luglio 1922	si						
847. Vignali Mario	Milano 12 novembre 1931					si		
848. Vilardo Vincenzo	Vallelunga 2 luglio 1911							si
849. Vischi Ferdinando	Nizza Marittima - 10 aprile 1927					si		
850. Vitali Mario	Monza - 17 marzo 1905					si		
851. Vivan Antonio	Monteforte d'Alpone 9 maggio 1926						si	si
852. Voghera Giorgio	Milano 20 luglio 1922							si
853. Volpe Dante	Giffoni Valle Piana 4 agosto 1925							si
854. Volpe Nicola	Carbonara 2 ottobre 1922							si
855. Volpi Italo	S. Egidio alla Vibrata 9 febbraio 1925	si						
856. Vuolo Luca	Cetara 1° aprile 1928							si
857. Wierdis Tullio	Napoli 9 luglio 1928	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon	Reg.	Prov.	Zon.
858. Zacutti Alberto	La Spezia 8 novembre 1924					si		
859. Zambelli Mario	Calcinate 12 ottobre 1931							si
860. Zambelli Remo	Vezzano 12 gennaio 1909							si
861. Zampetti Alfonso	Tagliolo 23 marzo 1925		si					
862. Zambianchi Giulio	Golese 30 novembre 1931							si
863. Zanni Umberto	Montefiorino 6 ottobre 1926					si		
864. Zanninello Giovanni	Cavarzere 27 febbraio 1928							si
865. Zanoner Candido	Moena 31 marzo 1925					si		
866. Zapolla Rino	Trieste 25 maggio 1922						si	
867. Zappalà Vincenzo	Maletto 29 ottobre 1923	si						
868. Zecca Diego	Sondrio 23 novembre 1927	si						
869. Zichella Lucio	Bari 18 dicembre 1929					si		
870. Zinelli Giovanni	Odolo 31 gennaio 1932					si	si	
871. Zucchini Cesare	Bologna 16 settembre 1910			si				
872. Zucchini Sergio	Bologna 14 settembre 1923							si
873. Zulli Pietro	Chieti 17 dicembre 1921						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5933)

Elenco dei primari di recupero e rieducazione funzionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 nel supplemento bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alfieri Vittorio	Milano 14 giugno 1926					si		
2. Ambruosi Domenico	Binetto 1° settembre 1926	si						
3. Andreini Giorgio	Fucecchio 22 maggio 1925					si		
4. Angeli Silvana	Torino 26 giugno 1931	si						
5. Baggio Camillo	Rosà 31 luglio 1929					si	si	
6. Barbieri Egisto	Piovene Rocchette 21 maggio 1925					si		
7. Bedetti Dionisio	Eaux Vives (Svizzera) 2 novembre 1910						si	
8. Belfiore Lucio	Napoli 12 settembre 1930					si		
9. Bianchi Carlo	Parma 5 luglio 1918					si		
10. Bianchi Mauro	Gubbio 6 luglio 1925					si		
11. Bica Giovanni	Palermo 20 settembre 1924	si						
12. Bonicoli Franco	Livorno 12 luglio 1933	si						
13. Brai Enzo	Roma 25 novembre 1916					si		
14. Boccardi Silvano	Roma 9 febbraio 1923					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
15. Brunelli Giorgio	Saragna 21 ottobre 1925					si		
16. Bruni Carlo	Francavilla al Mare 16 giugno 1928							si
17. Cabassa Nino	Ferrara 22 febbraio 1930						si	
18. Caldana Luigi	Vicenza 17 dicembre 1929		si					
19. Campacci Renato	Fiume 3 gennaio 1932					si		
20. Capello Alberto	Parma 24 febbraio 1927					si		
21. Caruso Ignazio	Tripoli 14 luglio 1932					si		
22. Castellano Vincenzo	Bari 28 aprile 1931	si						
23. Cervetti Raimondo	Cagliari 9 novembre 1932					si		
24. Colonna Giovanna	Milano 18 luglio 1931					si		
25. Colombo Ivano	Milàno 5 settembre 1927					si		
26. Curioni Giovanni Battista	Milano 14 luglio 1923					si		
27. Dadone Giuseppe	Cuneo 4 giugno 1921		si					
28. Del Gaudio Vincenzo	Cassino 18 luglio 1920					si		
29. Di Feo Attilio	Atripalda 26 novembre 1925	si						
30. Fasciani Gian Corrado	Treviso 2 gennaio 1933	si						
31. Franceschi De Marchi Giorgio	Venezia 3 giugno 1930					si		
32. Franco Fabio	Venezia 29 maggio 1919		si					
33. Franco Luigi	Alessandria 25 luglio 1926					si		
34. Fasoli Mario	Crema 25 luglio 1931					si		
35. Gallini Fiorentini Raffaella	Crema 29 gennaio 1926					si		
36. Giannasi Franco	Toano 9 marzo 1922	si						
37. Girlando Raffaele	Caserta 21 aprile 1927	si						
38. Grassi Ernesto	Alessandria 18 maggio 1927					si		
39. Grassi Leonardo	Firenze 11 dicembre 1928	si						
40. La Cava Giuseppe	Bovalino 14 maggio 1908					si		
41. Lazzari Enzo	Sospiro 6 ottobre 1928					si		
42. Lonati Luciano	Brescia 5 aprile 1932					si		
43. Lommi Guido	Fiorenzuola d'Arda 6 febbraio 1934	si						
44. Komjanc Giovanni	S. Floriano del Collio 19 settembre 1924					si		
45. Mangiaracina Agostino	Sambuca 16 giugno 1932					si		
46. Mannello Luigi . . .	Morcone 26 giugno 1924	si						
47. Martini Giorgio . .	Torino 1° gennaio 1922					si		
48. Milani Comparetti Adriano	Firenze 4 febbraio 1920	si						
49. Migliorini Antonio . .	Venezia 1° maggio 1923					si		
50. Monetti Carlo . . .	Bologna 3 novembre 1922					si		
51. Moroni in Bulgheroni Erminia	Varese 22 novembre 1923					si		
52. Munaron Gastone	Padova 19 febbraio 1926					si		
53. Oricchio Nicola	Salerno 25 gennaio 1930					si		
54. Pagliarini Michele	Gallipoli 13 aprile 1915					si		
55. Perricone Gaspare	Palermo 27 agosto 1922					si		
56. Palandri Cesare	Firenze 3 giugno 1922					si		
57. Perruzzini Vincenzo	S. Ilario d'Enza 27 febbraio 1930					si		
58. Piantoni Duilio	Roma 17 ottobre 1925					si		
59. Pizzetti Marcello	Frascati - 30 aprile 1929					si		
60. Raciti Sebastiano	Piedimonte Etneo 8 ottobre 1928					si		
61. Retta Guido	Trieste 15 giugno 1923	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
62. Rotella Francesco	Udine 14 marzo 1924							si
63. Sabbadini Giorgio	Roma 23 ottobre 1928	si						
64. Saracco Carla	Antignano d'Asti 22 maggio 1929	si						
65. Sciarretta Corrado	Porto Civitanova 17 settembre 1933	si						
66. Sguazzini Viscontini Carlo	Novara 21 maggio 1927					si		
67. Simeone Lucio	Ponte 8 febbraio 1932							si
68. Sinigaglia Dante	Ferrara 24 gennaio 1919					si		
69. Soriani Sergio	Milano 10 aprile 1927		si					
70. Tonazzi Amedeo	Gioia Tauro 12 ottobre 1923			si				
71. Travaini Eugenio	Parabiago 19 luglio 1930		si					
72. Vecchini Luigi	Verona 21 giugno 1931							
73. Zaglis Rolando	Chions 1° ottobre 1923						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di recupero di rieducazione funzionale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5958)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 8 Sanità, foglio n. 160, modificato con decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, registro n. 6 Sanità, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, sono attualmente disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; ratificato, con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465 di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi pero assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 6 prevista per il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di chimica analitica, con particolare riguardo alle moderne tecniche strumentali.

2) Tema su un argomento di chimica farmaceutica o di chimica bromatologica.

B) *Colloquio*:

Cultura sugli argomenti indicati per le prove scritte e nei campi della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica.

Legislazione sanitaria italiana relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e dei medicamenti; la « Farmacopea Ufficiale ».

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Lettura e traduzione a vista di un brano di chimica analitica da una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, tedesco. Conversazione sul brano letto.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 7 e 8 giugno 1972, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazioni mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad Aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1972
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 267

(6741)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1971 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1971, numero 799(10)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1971, registro n. 5, foglio n. 108 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a nove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 25 marzo 1970, n. 428(10)P.I.a.3.

(6467)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2906, prot. n. 646, in data 2 febbraio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 2516, prot. 1772, in data 16 febbraio 1970;

Visto il proprio decreto n. 2909, prot. n. 664, in data 5 febbraio 1972, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che il vincitore della prima condotta medica del comune di S. Benedetto Val di Sambro dott. Odorici Giuliano ha rinunciato alla condotta assegnatagli;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione della condotta predetta ad altro sanitario idoneo che segue in graduatoria il nominato candidato;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione dai candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La prima condotta medica del comune di S. Benedetto Val di Sambro è assegnata al dott. Ceraolo Antonino Salvatore.

Bologna, addì 11 aprile 1972

Il medico provinciale: TANAS

(6537)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.